Proposta N. **Prot.** **Data**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 45 del Reg. **Data 13/04/2016**	**OGGETTO:**	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Pipitone Antonio	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	SI	-	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	-	SI	30	Piccichè Davide	-	SI

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 14

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati
Consiglieri scrutatori:

1) Vario Marianna
2) Rimi Francesco
3) Vesco Benedetto

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Presenti n. 16

IL PRESIDENTE

passa a trattare l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13** e sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.**

Premesso che:

- in data 14/08/2013 - prot. gen.le n. 41668, l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse dei Sigg. Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali , biologici e relazione alla vita subiti dal Sig. Milazzo Arcangelo. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 28/07/2013, il Sig. Milazzo Arcangelo, stava percorrendo, a bordo del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, la Via per C/da Giovenco, direzione Alcamo-Alcamo Marina, giunto all'altezza del civico n. 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca e di una serie di imperfezioni lungo l'asfalto della via anzidetta; lo stesso veniva trasportato al locale Pronto Soccorso in data 28/07/2013;
- in data 06/09/2013, con prot. n. 44614, è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Francesco Paolo, con il quale si chiedeva il pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.527,53;

- in data 14/10/2013, con prot. n. 51910, è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Arcangelo, con il quale si chiedeva il pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.882,00;
- con delibera n. 371 del 28/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta
- in data 11/10/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1055/13, ha emesso sentenza n. 202/15, con la quale, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, condanna, ex art. 2051 C.C., il convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente del 28/07/2013. Condanna altresì, il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali che liquida nella loro interezza, in complessivi Euro 1.146,00 (la metà è pari ad Euro 573,00), di cui Euro 442 per spese esenti ivi compresi Euro 300,00 anticipati da Milazzo Arcangelo per la CTU, ed Euro 704,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge; con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- in data 09/11/2015 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.177,12 arrotondato per eccesso ad € 3.380,00;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/11/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che la somma di € 3.380,00 (come da sentenza n.202/15), trova copertura al Cap.112380 codice int. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi;

- di dare atto che la spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 2 D. lgs 267/2000, vigente che dove non assunta arrecherebbe un danno certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data……;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 23/02/2016;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data……;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 202/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G 1055/13 promossa dai Sigg. Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € 3.380,00, e trova copertura al Cap.112380 codice int. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi **(**come da sentenza n. 202/15);
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13**

Visti i pareri resi ai sensi di legge
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 29 del 07/04/2016;
Visto il verbale n. 16 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 16/03/2016;
Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.16
Assenti n. 14 (Caldarella G., Coppola, Campisi, Dara S., Fundarò, Milito S. (62), Milito S. (59), Piccichè, Pipitone, Pirrone, Raneri, Rimi V., Stabile e Trovato).
Votanti n. 13
Voto contrari n. 3 (Calvaruso, Vario e Di Bona)
Astenuti n. 3 (Ferrarella, Gabellone e Nicolosi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 202/15 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G 1055/13 promossa dai Sigg. Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo contro il Comune di Alcamo;

- di dare atto che il debito complessivo relativo alla sentenza in oggetto, è pari ad € 3.380,00, e trova copertura al Cap.112380 codice int. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del Bilancio d'Esercizio 2015 riportati ai residui passivi **(**come da sentenza n. 202/15);
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Scibilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/04//2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni del 14/08/2013 prot. n. 41668;
3. copia nota del Settore Servizi Tecnici Manutentici e Ambientali del 06/09/2013 prot. 44410 all'Avv. Vitello per richiesta documenti;
4. copia Atto di Citazione del 06/09/2013 prot. n.44614 per conto del Sig. Milazzo F.sco Paolo;
5. copia relazione del Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, del sopralluogo effettuato in data 25/09/2013;
6. copia nota del Settore Servizi Tecnici Manutentici e Ambientali del 10/10/2013 – prot. 51220 all'Avv. Vitello per richiesta rilievi fotografici;
7. copia Atto di Citazione del 14/10/2013- prot n.51910 per conto del Sig. Milazzo Arcangelo;
8. copia relazione del Tecnico del Comune Geom. Gaetano Cusumano, del sopralluogo effettuato in data 31/10/2013;
9. copia di Comparsa Costituzione e Risposta depositata il 20/11/2013 c/ Milazzo F.sco Paolo
10. copia delibera n. 371 del 28/11/2013;
11. copia di Comparsa Costituzione e Risposta depositata il 09/12/2013 c/ Milazzo Arcangelo;
12. copia atto di citazione per chiamata di terzo c/ Milazzo F.sco Paolo;
13. copia relazione del CTU Dott. Giuseppe Russo del 21/10/2014;
14. copia comparsa conclusionale dell'Avv. Vincenzo Vitello del 15/07/2015;
15. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta del 30/07/2015;
16. copia sentenza del 11/10/2015 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
17. copia Verbale di Udienza.

S.C.

Campo
Cat. 1534

COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Presidenza del Consiglio

Prot. N. 7305 **Alcamo, 05/04/2016**

Oggetto: Richiesta assistenza seduta consiliare.

AL RESPONSABILE DEL SETTORE
AVVOCATURA COMUNALE
AVV. G. MISTRETTA

SEDE

Si comunica che in data 13 aprile 2016 alle ore 18.30 avrà luogo presso questo Comune – Palazzo di Città – una seduta consiliare concernente il seguente oggetto:

Di cui al punto n. 8 dell'allegato o.d.g.

Per quanto sopra si invita la S.V., ai sensi dell'art. 69 p.6 dello Statuto Comunale ad assistere, quale Dirigente del Servizio inerente la detta materia, ai lavori d'aula per relazionare, ove è necessario, sullo specifico argomento.

CITTA' DI ALCAMO * PRESID. CONSIGLIO COMUNALE *

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SCIBILIA GIUSEPPE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta di aver notificato il presente invito al Sig. Avv. G. Mistretta facendone consegna a mani di _____ come disse.

RELAZIONE DI NOTIFICA (ART. 140 C.P.C.)
Io sottoscritto Messo Notificatore CAMPO ONOFRIA oggi 06-04-16
ho notificato copia del presente atto AV. G. MISTRETTA
☐ Ufficio ☐ Abitazione
PORTA STELLA n. ____
ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo infruttuosi tentativi nella casa di residenza, in busta che provvedo a sigillare e sulla quale apposto la seguente dicitura relativa alla notificazione, nome e cognome del destinatario, il mio nome, l'ente di appartenenza, il luogo, il giorno del deposito, in busta chiusa e sigillata, ho lasciato copia dell'atto e le generalità del destinatario apposte sulla busta presso l'Ufficio ☐ Azienda, non avendo rinvenuto in loco nessuna persona abilitata e legittimata al ritiro dell'atto fra quelle indicate nell'art. 139 c.p.c. Del deposito viene data notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Raccomandata n. _____ del _____

Messo Comunale Notificatore
Campo Onofria

IL MESSO NOTIFICATORE

Messo Comunale Notificatore
Campo Onofria

N. RACC. 14190116923 4 del 06-04-16

N F.

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°29 del 07/04/2016

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 202/15 emessa dal Giudice di pace di Alcamo Nella causa civile Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo C/Comune di Alcamo N.R.G. 1055/13.
☐ Assessore _____	

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna		SI				
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI				10.30	11.00
Componente	Calvaruso Alessandro	SI				10.30	11.00
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI				10.30	11.00
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 07 del mese di Aprile alle ore 9.30, presso i locali della presidenza del Consiglio – Piazza Ciullo, si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora nessun componente è presente. Il V/Segretario verbalizzante Ist. Amministrativo Alessandro Coppola regolarmente presente verbalizza l'assenza dei componenti.

Alle ore 10.30 sono presenti il V/Presidente Lorena Di Bona e i componenti Calvaruso Alessandro e Rimi Francesco.

Constatato il raggiungimento del numero legale il V/Presidente Di Bona apre i lavori di commissione e passa ala trattazione dell'O.d.g.

Dall'esame della documentazione, condividendo i dubbi evidenziati nella relazione Ex Art. 55 a firma del Segretario generale Dott. Ricupati Cristofaro, la commissione evidenzia ancora una volta che la sentenza del tribunale di Trapani vede il Comune soccombente nonostante le contraddittorie dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice.

Evidenzia altresì che l'infortunato abitava a pochi metri dal luogo dell'incidente ragion per cui l'eventuale pericolo doveva essere abbastanza noto.

Considerato quanto sopra la Commissione esprime il seguente parere

Favorevoli : Rimi

Astenuti :

Contrari : Di Bona - Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto in oggetto

Alle ore 11 00 il V/presidente Di Bona chiude i lavori della commissione.

Il Segr. Supplente

Istr Amm. Alessandro Coppola

Il V/Presidente

Sig.ra Lorena Di Bona

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot n 13276 del 18 MAR. 2016
Assegnata al Settore
il 18 MAR. 2016 Il Segretario Generale

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI ALCAMO
18 MAR 2016
SEGRETERIA

Verbale n°16

del 16 marzo 2016

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 16/03/16 alla proposta di deliberazione n.16 del 10/03/16 trasmessaci con nota n. 5532 del 11/03/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - Sentenza n° 202/15 emessa dal Giudice Di Pace di Alcamo nella causa civile Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo c/Comune di Alcamo - N.R.G. 1055/13"*

Il giorno 16 marzo 2016, alle ore 19:00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d , il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese, Dott. Graziano Viola

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 5532 del 01/03/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 5532;
- Vista la Sentenza allegata;

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 282 C.P.C.
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in **Euro 3.380,00** trova copertura al Cap. 112380 Cod. 1.11.1.110 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio 2015 riportato a residui passivi (come da sentenza n. 202/15);
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Sevizi Tecnici;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 20:20 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 16/03/16

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Rag Stefano Varvaro

Il componente
Dott. Viola Graziana

Il componente
Dott. Indelicato Antonio

(1)

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 492 **del** 11.01.2016

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. **AL SIGNOR SINDACO**
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- in data 14/08/2013 - prot. gen.le n. 41668, l'avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse dei Sigg. Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali , biologici e relazione alla vita subiti dal Sig. Milazzo Arcangelo. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 28/07/2013, il Sig. Milazzo Arcangelo, stava percorrendo, a bordo del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, la Via per C/da Giovenco, direzione Alcamo-Alcamo Marina, giunto all'altezza del civico n. 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca e di una serie di imperfezioni lungo l'asfalto della via anzidetta; lo stesso veniva trasportato al locale Pronto Soccorso in data 28/07/2013;
- in data 06/09/2013 con prot. 44410, l'Ufficio del settore Servizi Tecnici richiedeva documenti all'Avvocato Vincenzo Vitello e per conoscenza all'Avvocatura Comunale;
- in data 06/09/2013, con prot. n. 44614, è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Francesco Paolo, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali, patiti dal ciclomotore, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola; conseguentemente di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, di tutte quelle somme ad esso dovuto per il risarcimento dei danni materiali da esso subiti nel sinistro de quo, per un totale di **€ 1.527,53**;
- in data 25/09/2013 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in C/da Giovenco, ed ha redatto relazione dalla quale si evince che non si è riusciti a risalire al punto esatto dove è avvenuto il presunto sinistro, in quanto non si è trovato il numero civico indicato;
- in data 10/10/2013, con prot. 51220, l'Ufficio del settore Servizi Tecnici richiedeva, all'Avvocato Vincenzo Vitello, e per conoscenza all'Avvocatura Comunale, rilievi fotografici per individuare l'esatto luogo del presunto sinistro, indicato nella richiesta risarcitoria;

- in data 14/10/2013, con prot. n. 51910. è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura. per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Arcangelo. con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici riportati dal Sig. Milazzo Arcangelo sono conseguenza diretta del sinistro stradale in parola e come tali risarcibili all'attore; conseguentemente di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni fisici da esso subiti nel sinistro de quo, il tutto quantificabile in **€ 4.882,00**;
- in data 31/10/2013 il Tecnico del Comune Geom. Gaetano Cusumano , ha effettuato, in C/da Giovenco ulteriore sopralluogo dal quale si evince che la strada si presentava una pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto presentava delle scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adestone dei pneumatici sull'asfalto; esistente segnaletica stradale di pericolo generico collocata in prossimità del luogo del presunto sinistro;
- in data 20/11/2013 è stata depositata Comparsa di Costituzione e Risposta con istanza di intervento iussu iudicis (art. 107 c.p.c.). presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, dall'avv. Giovanna Mistretta contro Milazzo Francesco Paolo;
- con delibera n. 371 del 28/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*. a resistere in giudizio. conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo. con Comparsa di Costituzione e Risposta con istanza di intervento iussu iudicis (art.107 c.p.c). contro Milazzo Francesco Paolo. del 03/12/2013, notificata il 04/12/2013 al Sig. Milazzo Arcangelo. con la quale si citava lo stesso a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 24/02/2014, nella causa n. R.G. 1055/2013. promosso dal Sig. Milazzo Francesco Paolo c/ Comune di Alcamo, con la quale si chiedeva di rigettare la domanda attorea contro il Comune; ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto, di contro . l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo al Sig. Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente: con Comparsa di Costituzione e Risposta contro Milazzo Arcangelo del 06/12/2013. depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo il 09/12/2013, con la quale si chiedeva la riunione del procedimento incardinato dal Sig. Milazzo Arcangelo a quello incardinato dal Sig. Milazzo Francesco Paolo, recante il n. R.G. 1055/2013. per il quale è stato fissato l'udienza per la data 24/02/2014; ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda dell'attore oltre che totalmente sfornita delle indicazioni previste e disciplinate dall'art. 163 n.5 e rigettarla sotto ogni profilo; ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto. di contro . l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo al Sig. Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in data 09/12/2013 è stata depositata Comparsa di Costituzione e Risposta, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, dall'avv. Giovanna Mistretta contro Milazzo Arcangelo;
- all'udienza del 24/02/2014 è stato depositato atto di Citazione per chiamata di terzo dall'avv. Giovanna Mistretta, contro Milazzo Francesco Paolo, notificato al Sig. Milazzo Arcangelo in data 04/12/2013;
- in data 21/10/2014 il C.T.U. Dott. Giuseppe Russo, stilava relazione di consulenza tecnica di ufficio nella causa civile vertente tra Milazzo Arcangelo e Comune di Alcamo;
- in data 16/07/2015 è stata depositata, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, Comparsa Conclusionale del 15/07/2015dall'Avv. Vincenzo Vitello;
- in data 30/07/2015 è stata depositata. presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo ,Comparsa Conclusionale, del 30/07/2015, dall'Avv. Giovanna Mistretta c/ Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo;
- in data 11/10/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1055/13, ha emesso sentenza n. 202/15, con la quale, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, condanna, ex art. 2051 C.C.. il convenuto Comune di Alcamo. in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1521,27. pari alla metà dei danni dagli stessi

papiti nell'incidente del 28/07/2013. Condanna altresì, il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali che liquida nella loro interezza, in complessivi Euro 1.146,00 (la metà è pari ad Euro 573,00), di cui Euro 442 per spese esenti ivi compresi Euro 300,00 anticipati da Milazzo Arcangelo per la CTU, ed Euro 704,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge.

- in data 09/11/2015 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 3.102,73** arrotondato per eccesso ad **€ 3.500,00**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/11/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato.

Alcamo lì 11/01/2016

Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Anna Parrino

(1) 2015

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot n. 492 del 11.01.2016 relativa alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto:
Visti gli atti trasmessi a corredo della stessa;

Premesso:

- in data 14/08/2013 - prot. gen.le n. 41668, il Praticante Avv. Vincenzo Vitello, per conto e nell'interesse dei Sigg. Milazzo Francesco Paolo (padre) e Milazzo Arcangelo (figlio), inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali - biologici e relazione alla vita subiti dal Sig. Milazzo Arcangelo.
- Il risarcimento di cui sopra veniva richiesto per un presunto sinistro occorso in data 28/07/2013, allorquando il Sig. Milazzo Arcangelo, stava percorrendo, a bordo del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, la via per C/da Giovenco, direzione Alcamo-Alcamo Marina e giunto all'altezza del civico n. 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca e di una serie di imperfezioni lungo l'asfalto della via anzidetta; lo stesso veniva trasportato al locale Pronto Soccorso in data 28/07/2013;
- in data 06/09/2013 con prot. n. 44410, l'Ufficio del settore Servizi Tecnici richiedeva documenti all'Avvocato Vincenzo Vitello e per conoscenza all'Avvocatura Comunale.
- in data 06/09/2013, **(lo stesso giorno in cui il settore spediva la comunicazione di cui sopra ed a meno di un mese dalla richiesta risarcitoria !!)** con prot. n. 44614, è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Francesco Paolo, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali, patiti dal ciclomotore, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola; conseguentemente di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, di tutte quelle somme ad esso dovuto per il risarcimento dei danni materiali da esso subiti nel sinistro de quo, per un totale di **€ 1.527,53**;
- in data 25/09/2013 il Tecnico del Comune Geom. M. A. De Blasi, ha effettuato sopralluogo in C/da Giovenco, ed ha redatto relazione dalla quale si evince che non si è riusciti a risalire al punto esatto dove è avvenuto il presunto sinistro, in quanto non si è trovato il numero civico indicato;
- in data 10/10/2013, con prot. 51220, l'Ufficio del settore Servizi Tecnici richiedeva, all'Avvocato Vincenzo Vitello, e per conoscenza all'Avvocatura Comunale, rilievi fotografici per individuare l'esatto luogo del presunto sinistro, indicato nella richiesta risarcitoria;
- in data 14/10/2013, con prot n. 51910, è pervenuto altro atto di citazione proposto dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura, per conto e nell'interesse del Sig. Milazzo Arcangelo, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici riportati dal Sig. Milazzo Arcangelo sono conseguenza diretta del sinistro stradale in parola e come tali risarcibili all'attore; conseguentemente di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento in favore

dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni fisici da esso subiti nel sinistro de quo, il tutto quantificabile in **€ 4.882,00**,

- in data 31/10/2013 il Tecnico del Comune Geom. Gaetano Cusumano , ha effettuato, in C/da Giovenco ulteriore sopralluogo dal quale si evince che la strada si presentava una pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto presentava delle scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto; esistente segnaletica stradale di pericolo generico collocata in prossimità del luogo del presunto sinistro;
- in data 20/11/2013 è stata depositata comparsa di costituzione e risposta con istanza di intervento *iussu iudicis* (art. 107 c.p.c), presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, dall'avv Giovanna Mistretta contro Milazzo Francesco Paolo;
- con delibera n. 371 del 28/11/2013, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo, con Comparsa di Costituzione e Risposta con istanza di intervento *iussu iudicis* (art.107 c.p.c.), contro Milazzo Francesco Paolo, del 03/12/2013, notificata il 04/12/2013 al Sig. Milazzo Arcangelo, con la quale si citava lo stesso a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 24/02/2014, nella causa n. R.G. 1055/2013, promosso dal Sig. Milazzo Francesco Paolo c/Comune di Alcamo, con la quale si chiedeva di rigettare la domanda attorea contro il Comune; ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto, di contro , l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo al Sig. Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente: con comparsa di costituzione e risposta contro Milazzo Arcangelo del 06/12/2013, depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo il 09/12/2013, con la quale si chiedeva la riunione del procedimento incardinato dal Sig Milazzo Arcangelo a quello incardinato dal Sig. Milazzo Francesco Paolo, recante il n. R.G. 1055/2013, per il quale è stato fissato l'udienza per la data 24/02/2014; ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda dell'attore oltre che totalmente sfornita delle indicazioni previste e disciplinate dall'art. 163 n.5 e rigettarla sotto ogni profilo; ritenere e dichiarare che nessun responsabilità è da imputare in capo allo stesso, ritenere in toto, di contro , l'imputabilità dell'evento ex art 1227 c c in capo al Sig. Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o in riduzione percentuale nella misura del concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in data 09/12/2013 è stata depositata comparsa di costituzione e risposta, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, dall'avv. Giovanna Mistretta contro Milazzo Arcangelo;
- all'udienza del 24/02/2014 è stato depositato atto di Citazione per chiamata di terzo dall'avv Giovanna Mistretta, contro Milazzo Francesco Paolo, notificato al Sig. Milazzo Arcangelo in data 04/12/2013;
- in data 21/10/2014 il C.T.U. Dott Giuseppe Russo, stilava relazione di consulenza tecnica di ufficio nella causa civile vertente tra Milazzo Arcangelo e Comune di Alcamo;
- in data 16/07/2015 è stata depositata, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo, comparsa conclusionale del 15/07/2015 dall'Avv. Vincenzo Vitello;
- in data 30/07/2015 è stata depositata, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alcamo ,comparsa
- conclusionale, del 30/07/2015, dall'Avv. Giovanna Mistretta c/ Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo;
- in data 11/10/2015 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 1055/13, ha emesso sentenza n. 202/15, con la quale, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, condanna, ex art. 2051 C.C., il convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente del 28/07/2013. Condanna altresì, il convenuto Comune di Alcamo al pagamento di metà delle spese processuali che liquida nella loro interezza, in complessivi Euro 1.146,00 (la metà è pari ad Euro 573,00), di cui Euro 442 per spese esenti ivi compresi Euro 300,00 anticipati da Milazzo

Arcangelo per la CTU, ed Euro 704,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge.

- in data 09/11/2015 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 3.102,73** arrotondato per eccesso ad **€ 3.500,00**;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 09/11/2015, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la Ariscom s.p.a. RCT/RCO n.0000023260, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 10.000,00 - giusta art. 12 - Sez.3 rischi coperti del contratto, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;

OSSERVA

La vicenda de qua assume i caratteri dell'incredibile, laddove a fronte di una carenza probatoria conclamata nonché di una strumentalizzazione del processo in termini di vero e proprio abuso del diritto, non viene interposto appello , anche alla luce della successiva sentenza n. 203/2015 emessa il medesimo giorno (11.10.2015) e depositata in data 14.10.2015, laddove la domanda attorea relativa ad un altro sinistro asseritamente occorso pochi giorni prima, è stata rigettata dallo stesso Giudice.

Invero, dalle motivazioni di entrambi i provvedimenti si evince che l'apparato argomentativo è lo stesso, mentre le conclusioni sono diverse.

Ciò da solo avrebbe dovuto indurre l'Avvocatura ad interporre appello, cosa che allo stato non risulta essere fatto.

In ordine alle responsabilità, si evidenzia che trattasi di responsabilità generica per la cattiva manutenzione delle strade.

Alcamo lì 23.02.2016

Il Segretario Generale
-RICUPATI-

(2)

P. Avv. Vincenzo Vitello
Via Monte Bonifato, 107
91011 – Alcamo – (TP)
Fax: 0924.200140
Cell. 3394660624

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 41668 del 14 AGO. 2013
Assegnata al settore _____
14 AGO. 2013 Il Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO
14 AGO 2013
SEGRETERIA

Alcamo 12 Agosto 2013

Spett.le
Comune di Alcamo
Piazza Ciulloo n.1
91011 Alcamo (TP)

RACCOMANDATA A/R

Oggetto : Richiesta risarcimento danni sinistro del 28.07.2013 avvenuto ad Alcamo-Marina (TP), via per C/da Giovenco, all'altezza del civico n. 188, alle ore 17:30 circa;

Formulo la presente nell'interesse e conto del Sig. Milazzo Francesco Paolo e del Sig. Milazzo Arcangelo e. con la stessa sono a richiederVi il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, biologici e relazione alla vita, conseguenti al sinistro stradale di cui all'oggetto.

Infatti il sinistro de quo si è verificato mentre il Sig. Milazzo Arcangelo, alla guida del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 (Assicurato Milano Assicurazioni) e di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, stava percorrendo la Via per C/da Giovenco, direzione Alcamo-Alcamo Marina, quando giunto all'altezza del civico n.188, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca e di una serie di imperfezioni lungo l'asfalto della Via anzidetta che, considerando anche la notevole pendenza della strada in parola, hanno determinato la rovinosa caduta del Sig. Milazzo arcangelo.

A seguito della terribile caduta, il Sig. Milazzo veniva immediatamente trasportato presso il locale Pronto Soccorso di Alcamo, ove riceveva le cure del caso come si evince dai verbali che si allegano in copia.

Da quanto sopra descritto, si evince con chiarezza che la responsabilità del sinistro de quo, è da attribuire esclusivamente alla responsabilità del Comune di Alcamo, quale Ente preposto alla manutenzione delle strade facenti parte del territorio comunale.

In attesa di un Vs. riscontro

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti
P. Avv. Vincenzo Vitello

Azienda Sanitaria Provinciale Trapani - Distretto Ospedaliero TP1

Presidio Ospedaliero San Vito Santo Spirito

U.O.: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - R.U.O.: Dott. G. Masnata

Cartella clinica di PS N. 2013008205

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

Cognome*Nome **MILAZZO*ARCANGELO** Sesso **M** Cod. San. Reg **864352**

Nato il **24/05/1989** a **ERICE** Codice fiscale **MLZRNG89E24D423I**

Residenza **VIA SEGESTA 12** **ALCAMO**

Domicilio **VIA SEGESTA 12** **ALCAMO**

Telefono

ASL **TRAPANI** Regione Cittadinanza **ITALIA**

Data e ora di ingresso **28/07/2013** **18:34** Data e ora di dimissione **28/07/2013** **21:02**

COMUNE DI ALCAMO 1 4 AGO 2013 SEGRETERIA

ESITO

Dimissione a Strutture Ambulatoriali

LIVELLO DI URGENZA

3 Verde

DIAGNOSI

ESCORIAZIONI MULTIPLE, COLPO DI FRUSTA E DISTACCO PARCELLARE FALANGE MEDIA DE V DITO MANO SX

ANAMNESI

Data e Ora **28/07/2013 18:50:48** Medico **ALLEGRO VINCENZO - TP1909**

RIFERITO INCIDENTE STRADALE.

ESAME OBIETTIVO

Data e Ora **28/07/2013 18:50:48** Medico **ALLEGRO VINCENZO - TP1909**

E.O. NEUROLOGICO E CARDIORESPIRATORIO NELLA NORMA.
NON TRAUMA ADDOMINALE , NON TRAUMA CRANICO.
PAO 139/75 , FC. 77 BM
ADDOME TRATTABILE , NON DOLENTE
ESCORIAZIONI MULTIPLE AL GOMITO DX E SIN , AL GINOCCHIO SIN , ALLA MANO SIN , AL PIEDE DX
CONTUSIONE ALLA SPALLA SIN AL RACHIDE CERVICALE E AL V DITO DELLA MANO SIN
ESCORIAZIONE AL FIANCO SIN SULLA CRESTA ILIACA SIN
MEDICAZIONI MULTIPLE .
BENDAGGIO .

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ORTOPEDICA

NOTE E PRESCRIZIONI

IL PAZ. IMMOBILIZZATO TORNERA' DOMANI PER VALUTAZIONE ORTOPEDICA (SI ALLEGA RICHIESTA)
SI CONSIGLIA INDOSSARE COLLARE CERVICALE
DICLOREUM 150 MG 1 CP DIE A STOMACO PIENO PER 7 GG
MUSCORIL ORODISPERSIBILE 1 CP PER DUE VOLTE DIE A STOMACO PIENO PER 7 GG

PROGNOSI - **gg. clin. 15 S.C.**

STAMPE CONSEGNATE

Verbale di PS

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

COMUNE DI ALCAMO
16 AGO 2013
SEGRETERIA

ALCAMO 28/07/2013

Firma paziente per ricevuta

Il Medico di PS
FERRARA PAOLA - PA12304

ENTE SANITARIO PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
ASP di TRAPANI-D.O.TP1, P.O. S.Vito e S.Spirito di Alcamo
ALCAMO - TP

Unità operativa semplice di Radiologia Luigi Audino- Tel. 0924-59
Direttore dell'U.O.: Dott. F. Bambina

Provenienza : ALC - PRONTO SOCCORSO **Data ora esame:** 28/07/2013 / 20:34

COMUNE DI ALCAMO 14 AGO 2013 SEGRETERIA

Cognome e Nome : MILAZZO ARCANGELO **Sesso:** M
Nato a: ERICE **il:** 24/05/1989
Codice Fiscale: MLZRNG89E24D423I **Telefono:** 000

N.Accettazione: 118678 **Data ora referto** 28/07/2013 20 42

Tipo Esame: RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE, RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE), RADIOGRAFIA DELLA MANO SX

REFERTO

Minuto frammento osseo contiguo alla base della falange media del V dito di sn come da distacco parcellare
Ridolla la lordosi cervicale nel tratto C2-C6
Non si apprezzano immagini da riferire a lesioni ossee traumatiche a carico dei restanti segmenti ossei in esame
Qualora dovesse persistere la sintomatologia clinica e/o la limitazione funzionale si consiglia rivalutazione clinico strumentale a breve distanza di tempo

Il Medico Refertatore

Dott. Roberto Migliara

Azienda Sanitaria Provinciale Trapani - Distretto Ospedaliero TP1
Presidio Ospedaliero San Vito Santo Spirito
U.O.: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - R.U.O.: Dott. G. Masnata
, clinica di PS N. 2013008205

RICHIESTA CONSULENZE

Cognome Nome **MILAZZO' ARCANGELO** Sesso **M** Cod. San Reg **864352**

Nato il **24/05/1989** a **ERICE** Codice fiscale **MLZRNG89E24D423I**

Residenza **VIA SEGESTA 12** **ALCAMO**

Domicilio **VIA SEGESTA 12** **ALCAMO**

Triage **3 Verde**

COMUNE DI ALCAMO
14 AGO 2013
SEGRETERIA

Richiesta del **28/07/2013 21:00**
Sessione n **1**
Presso **ORTOPEDIA**
Consulenza **ORTOPEDICA**
Quesito diagnostico
DISTACCO PòARCELLARE FALANGE MEDIA DEL V DITO MANO SX E TRAUMATIMO INDIRETTO DEL RACHIDE

Operatore di PS
FERRARA PAOLA - PA12304

Risposta

Il Medico Esaminante

(3)

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi

Prot. n. 16116 del 06-09-2013

FAX 0924 200140

P. AVV. VINCENZO VITELLO
VIA MONTE BONIFATO, 107
91011 ALCAMO

e p.c.

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: sinistro del 28/07/2013 del Sig. Milazzo Francesco Paolo - richiesta documentazione.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria pervenuta in data 14/08/2013 prot. n° 41668, per richiedere, ai fini dell' istruttoria della pratica, la seguente documentazione in fotocopia:

1. patente guida del sig. Milazzo Arcangelo;
2. libretto di circolazione ciclomotore;
3. preventivo spesa relativo all' eventuale danno patito dal ciclomotore.

Nel caso di mancato riscontro, si informa la S.V. che la pratica sarà archiviata.

Tanto si doveva,

Il Dirigente
(Ing. Enza Anna Parrino)
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 11674 del 06 SET. 2013
Assegnata al settore
il 06 SET. 2013 il Segretario Generale

GIUDICE PACE DI ALCAMO

§§§

ATTO DI CITAZIONE

COMUNE DI ALCAMO
- 6 SET 2013
SEGRETERIA

PER: **Milazzo Francescoi Paolo**, nato ad Alcamo (TP) il 11.09.1959, C.F. MLZFNC59P11A176X, ed ivi residente in Via Segesta n. 12, ed ivi elett.te dom.ti in Via Monte Bonifato n. 107, presso lo studio del P.Avv. Vincenzo Vitello, C.F. VTLVCN77E02A176C, Fax: 0924.200140 che li rappresenta e difende giusta procura al margine del presente atto, il quale ai fini delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere al seguente indirizzo pec gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it

PROCURA

Vera la firma
P.Avv. Vincenzo Vitello

CONTRO

1°) **Il Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza della Repubblica n.6;

PREMESSO

1. Che, il giorno 28.07.2013, alle ore 17:30 circa, in Alcamo-Marina (TP), in Via Per C/da Giovenco, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 (Assicurato Milano Assicurazioni) di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo e condotto dal di lui figlio Milazzo Arcangelo;
2. Nella fattispecie, mentre il Sig. Milazzo Arcangelo alla guida del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, (Assicurato Milano Assicurazioni) di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, stava percorrendo la via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, giunto all'altezza del civico num. 188, cadeva rovinosamente a terra a causa

di una buca insita lungo l'asfalto della Via anzidetta e priva di apposita segnaletica, che ha determinato la caduta del Sig. Milazzo Arcangelo;

3. Che, a seguito della rovinosa caduta, il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291lo di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, riportava danni materiali il cui importo ammonta ad € 419,75 come da preventivo redatto dall'Autocarrozzeria Barone con sede ad Alcamo in Via San Gaetano al Km 0,800, oltre ad € 1.050,78 come da preventiva redatto dalla Dita Adragna Alessandro con sede ad Alcamo in Via Gammara num. 45, e ad € 49,00 come da fattura num. 42/13 rilasciata dalla Ditta SuperBike con sede ad Alcamo in C/da Timpi Rossi, per un totale complessivo di € 1.527,53;
4. Che, in data 12.08.2013 si è data comunicazione del sinistro al Comune di Alcamo con lett. Racc. A/r n. 13658847307-2, con la quale si intimava al Comune il risarcimento dei danni patiti dall'attore in quanto riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente;
5. Che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex art. 2051 c.c., allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di riguardevole estensione, il Comune di Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è dipesa dalla mancata adozione delle

Alcamo, in Via Per C/da Giovenco, all'altezza del civico num. 188, alle ore 17:30 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore;

- Ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali dal ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore;
- Conseguentemente, condannare il **Comune di Alcamo**, Piazza Ciullo n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa. il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad'oggi possono comunque quantificarsi in € 1.527,53;
- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in caso di contestazione:

1. **Prova testimoniale:** con persona che verrà successivamente nominata in termini assegnandi e che riferirà sui seguenti

articolati di prova:

A) " *Vero è che in data 28.07.2013, alle ore 17:30 circa, in Alcamo-Marina (TP) , Via Per C/da Giovenco, all'altezza del civico num. 188, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291*";

B) " Vero è che nella fattispecie, mentre il Sig. Milazzo arcangelo stava percorrendo la civica Via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, giunto all'altezza del civico num. 188, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto della via anzidetta";

C) " Vero è che a seguito della caduta il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 riportava danni materiali di varia natura ";

D) " Vero è che la buca in oggetto era priva di apposita segnaletica di pericolo ";

2. Ammettere prova testimoniale con il legale rappresentante dell'Autocarrozzeria Barone con sede ad Alcamo (TP) Via San Gaetano al Km 0,800, che riferirà sul seguente articolato di prova:

A) " Vero è che ho redatto e sottoscritto il preventivo di spesa che mi viene mostrato che si riferisce ai danni materiali patiti dal ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo";

3. Ammettere prova testimoniale con il legale rappresentante della Ditta Adragna Alessandro con sede ad Alcamo (TP) in Via Gammara n. 45, che riferirà sul seguente articolato di prova:

A) " Vero è che ho redatto e sottoscritto il preventivo di spesa che mi viene mostrato che si riferisce ai danni materiali patiti dal ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo";

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 1.527,53.

Si producono:

1. I documenti elencati come da indice.

Con salvezza illimitata

Alcamo li, 09.09.2013

P.Avv.Vincenzo Vitello

RELATA DI NOTIFICA

Sulla richiesta come in atti, Io sott. Uff. Giud. addetto al all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Alcamo, Ho notificato il suesteso atto di citazione a:

1°) **Il Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1, ivi consegnandone copia a mani:

Nella qualità d'impiegata, ivi addetta alla ricezione degli atti fale qualificatosi.

Alcamo, li 06/05/2013

6

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

50/2013

(5)

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: SOPRALLUOGO DEL 25/09/2013 IN MERITO AD UN PRESUNTO SINISTRO DEL 28/07.2013 PER IL QUALE I SIGG. MILAZZO FRANCESCO E MILAZZO ARCANGELO HANNO INOLTRATO ISTANZA RISARCITORIA.

Addi 26 del mese di settembre dell'anno 2013, presso gli Uffici del Settore di appartenenza, la sottoscritta Geom. De Blasi Maria Antonina, in riferimento al presunto sinistro di cui in oggetto redige la presente per riferire quanto segue:

Dal sopralluogo effettuato in data 25.09.2013 alle ore 12:50 circa, nella C/da Giovenco", luogo indicato nell'istanza di risarcimento di cui all'oggetto, non si riesce a risalire al punto esatto dove è avvenuto il presunto sinistro in quanto non si è trovato in numero civico indicato e l'istanza non è fornita di documentazione fotografica.

Tanto si doveva.

Visto: Ing. Antonino Renda

Il Tecnico comunale
Geom. M. A. De Blasi

30/09/2013

(6)

CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi

Prot. n. 51220 del 10/10/2013

FAX 0924 200140

P. AVV. VINCENZO VITELLO
VIA MONTE BONIFATO, 107
91011 ALCAMO

e p.c.

ALL' AVVOCATURA COMUNALE
SEDE

Oggetto: sinistro del 28/07/2013 del Sig. Milazzo Francesco Paolo - richiesta documentazione.

Facendo seguito alla nota prot. n° 44410 del 06/09/2013 a Voi inviata, in considerazione che il tecnico comunale non è riuscito ad individuare il luogo del sinistro, si chiede altresì un rilievo fotografico per individuare l' esatto luogo quale si fa riferimento nella richiesta risarcitoria.

Nel caso di mancato riscontro, si informa la S.V. che la pratica sarà archiviata.

Tanto si doveva,

Il Dirigente
(Ing. Enza Anna Parrino)

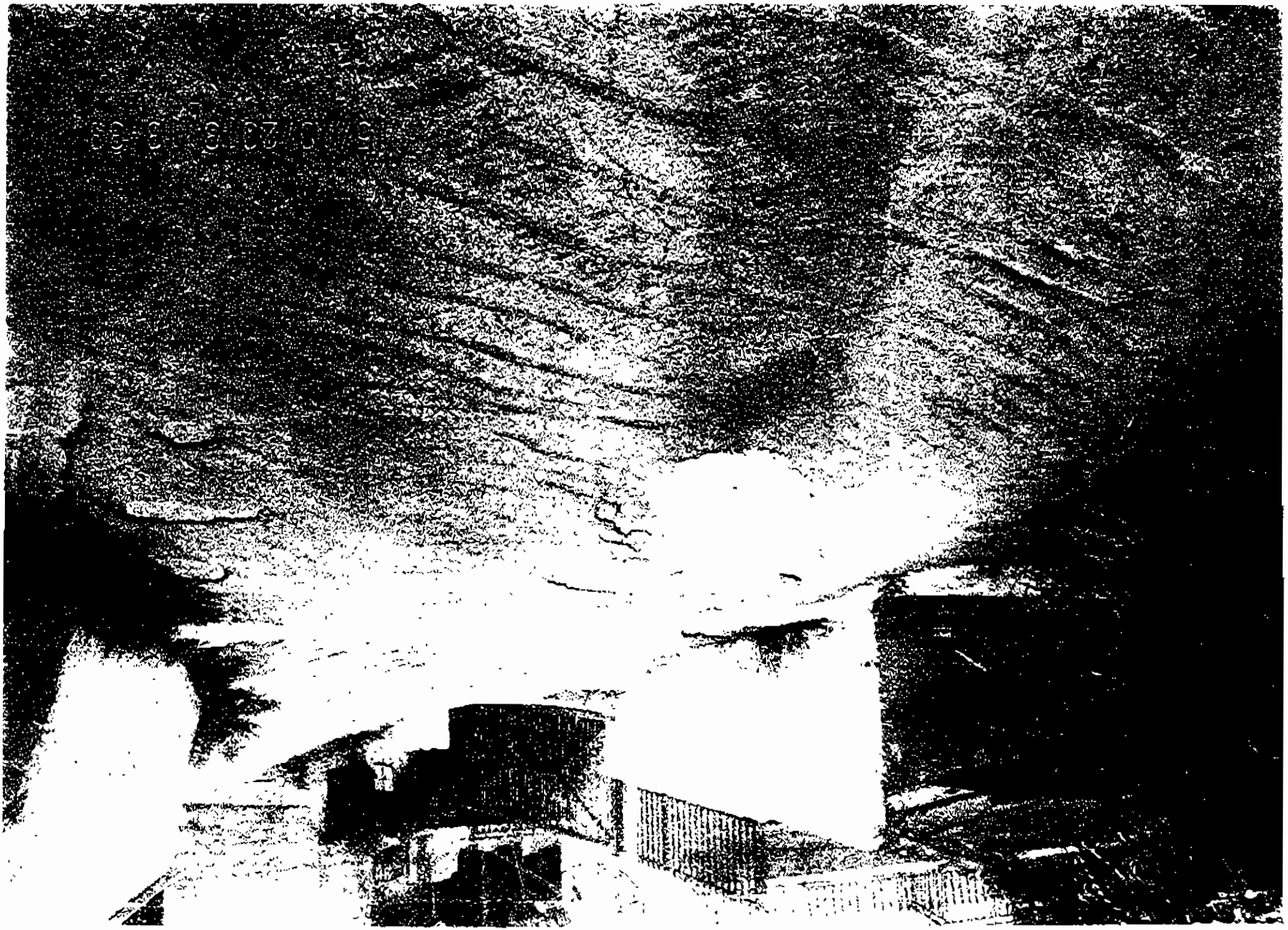

P.M. U.T.T.
Uff. Legale - Geol
Pres. C.C.
Pres. e leg.
Il Cons. Giustizia

14 OTT. 2013

GIUDICE PACE

DI ALCAMO

§§§

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 51940 del 14 OTT. 2013
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale
14 OTT. 2013

COMUNE DI ALCAMO
14 OTT 2013
SEGRETERIA

(7)

(2)

ATTO DI CITAZIONE

PER: Milazzo Arcangelo, nato a Erice (TP) il 24.05.1989, C.F. MLZRNG89E24D423I, e residente in Via Segesta n. 12, ed ivi elett.te dom.ti in Via Monte Bonifato n. 107, presso lo studio del P.Avv. Vincenzo Vitello, C.F. VTLVCN77E02A176C, Fax: 0924.200140 che li rappresenta e difende giusta procura al margine del presente atto, il quale ai fini delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere al seguente indirizzo pec gaspare.visco@avvocatitrapani.legalmail.it

CONTRO

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1;

PREMESSO

1. Che, il giorno 28.07.2013, alle ore 17:30 circa, in Alcamo-Marina (TP), in Via Per C/da Giovenco, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 (Assicurato Milano Assicurazioni) di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo e condotto dal di lui figlio Milazzo Arcangelo;
2. Nella fattispecie, mentre il Sig. Milazzo Arcangelo alla guida del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, (Assicurato Milano Assicurazioni) di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, stava percorrendo la via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, giunto

COMUNE DI ALCAMO
14 OTT 2013
SEGRETERIA

PROCURA

Delego a rappresentarmi - difendermi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, anche in quella esecutiva, del P.Avv. Vincenzo Vitello conferendogli tutte le facoltà di legge, comprese quella di transigere - conciliare farsi sostituire, nominare Avvocati e domiciliatari in loco, chiamare in giudizio garanti e/o terzi responsabili e proporre domande nei loro confronti con elezione di domicilio presso lo studio di questi, sito in Alcamo Via Monte Bonifato n.107. Ai sensi del D. Lgs n°196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, essendo a conoscenza che questi rientrano nell'ambito dei dati sensibili di cui alla stessa norma.
Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 4,3 comma, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Vera la firma
P.Avv.Vincenzo Vitello

all'altezza del civico num. 188, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto della Via anzidetta e priva di apposita segnaletica. che ha determinato la caduta del Sig. Milazzo Arcangelo;

3. Che, a seguito della rovinosa caduta, il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, riportava ingenti danni materiali di varia natura, mentre il Sig. Milazzo Arcangelo avuto riguardo alle lesioni riportate, veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso di Alcamo ove riceveva le cure del caso come si evince da verbale num. 2013008205
4. Che, in data 12.08.2013 si è data comunicazione del sinistro al Comune di Alcamo con lett. Racc. A/r n. 13658847307-2, con la quale si intimava al Comune il risarcimento dei danni patiti dall'attore in quanto riconducibili all'omissione dei doveri di manutenzione della strada e segnalazione delle insidie gravanti sul suddetto Ente;
5. Che, vi è un costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale con riferimento alla fattispecie oggetto di esame è stata riconosciuta configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex art. 2051 c.c.. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di riguardevole estensione, il Comune di Alcamo deve quindi rispondere del sinistro in oggetto ex art. 2051 c.c. poiché la produzione del danno è dipesa dalla mancata adozione delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso, nonché dell'omesso controllo sul bene stesso, in sé pericoloso,

per evitare che arrecasse un danno ai terzi;

6. Che, comunque, l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a preavvertire e preventivare determinate situazioni di pericolo con riferimento alla condizione dei luoghi, e che la buca in parola che ha cagionato l'evento lesivo era privo di adeguata segnalazione, l'aver omesso la predisposizione di adeguate ed opportune tutele, costituisce di per sé una condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti all'art. 2043 c.c., per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;
7. Che, in seguito al sinistro in parola il Sig. Milazzo Arcangelo, si sottoponeva ad una serie di visite medico specialistiche in base alle quali ha riportato i seguenti postumi invalidanti:

1)	Invalidità permanente residua in misura del 3 %	€ 2.630,00
2)	Inabilità temporanea totale per gg. 15	€ 660,00
3)	Inabilità temporanea parziale al 75 % gg. 10	€ 330,00
4)	Inabilità temporanea parziale al 50 % gg. 20	€ 440,00
5)	Inabilità temporanea parziale al 25 % gg. 20	€ 220,00
6)	Spese Mediche documentate	€ 602,00

Il tutto per un totale complessivo di € 4.882,00, per cui si appalesa necessaria l'azione giudiziale intrapresa;

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, come sopra rappresentato e difeso,

C I T A

1°) **Il Comune di Alcamo** in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1;

tutti a comparire avanti al **GIUDICE di PACE di Alcamo (TP)**, per

l'udienza del giorno 09.12.2013, ore di rito, con l'invito espresso a costituirsi entro nelle forme e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. e segg..c, con l'espresso avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e/o decadenze previste dalla legge- art.38 e 167 c.p.c - per ivi sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo GIUDICE di PACE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Ritenere e dichiarare che il sinistro del 28.07.2013 verificatosi ad Alcamo, in Via Per C/da Giovenco, all'altezza del civico num. 188, alle ore 17:30 circa, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore;
- Ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici riportati dal Sig. Milazzo Arcangelo, sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore;
- Conseguentemente, condannare il **Comune di Alcamo,** Piazza Ciullo n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad'oggi possono comunque quantificarsi in € 4.882,00;
- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione

in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede che il G.d.P. di Alcamo ammetta la produzione documentale indicata in premessa e, ai fini istruttori, ammetta, in caso di contestazione:

1. **Prova testimoniale:** con persona che verrà successivamente nominata in termini assegnandi e che riferirà sui seguenti articolati di prova:

A) " *Vero è che in data 28.07.2013, alle ore 17:30 circa, in Alcamo-Marina (TP) , Via Per C/da Giovenco, all'altezza del civico num. 188, si verificava un sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto il ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291*";

B) " *Vero è che nella fattispecie, mentre il Sig. Milazzo Arcangelo, alla guida del ciclomotore in parola, stava percorrendo la civica Via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, giunto all'altezza del civico num. 188, cadeva a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto della via anzidetta*";

C) " *Vero è che a seguito della caduta il Sig. Milazzo Arcangelo riportava lesioni ed escoriazioni in varie parti del corpo* ";

D) " *Vero è che la buca in oggetto era priva di apposita segnaletica di pericolo* ";

2. Ammettere C.T.U. Medico-Legale sulla persona del Sig. Milazzo Arcangelo al fine di quantificare i postumi invalidanti derivanti dal sinistro de quo.

MC

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 4.882,00.

Si producono:

1. I documenti elencati come da indice.

Con salvezza illimitata

Alcamo lì. 10.10.2013

P.Avv.Vincenzo Vitello

RELATA DI NOTIFICA

Sulla richiesta come in atti, lo sott. Uff. Giud. addetto al all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Alcamo, Ho notificato il suesteso atto di citazione a:

1°) Il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Alcamo Piazza Ciullo n.1, ivi consegnandone copia a mani:

Nella qualità d'impiegato, Mi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, lì 14/10/2013

Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo
(Vicolo Giacalone)

(8)

CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

OGGETTO: SINISTRO DEL 28.07.2013 PER IL QUALE I SIGG. MILAZZO FRANCESCO E MILAZZO ARCANGELO HANNO INOLTRATO ISTANZA RISARCITORIA.

Premesso che:

- In data 25/09/2013 su richiesta dell'Avvocatura Comunale è stato effettuato sopralluogo da parte del Tecnico Comunale, Geom. M. A. De Blasi e che la stessa, per mancanza di riferimenti certi non è stata in grado di individuare il luogo esatto del presunto sinistro.
- Con nota prot.n. 51220 del 10.10.2013 è stato richiesto all'Avvocato di parte di fornire un rilievo fotografico del punto esatto dell'avvenimento e ad oggi non sono pervenute a quest'Ufficio.
- Successivamente, in data 15/10/2013 previo accordi telefonici tra l'ufficio sinistri ed il legale di parte, Avv. Vincenzo Vitello è stato effettuato un sopralluogo congiunto al fine di individuare il punto esatto di che trattasi.

In data 31/10/2013, il sottoscritto, Geom. Gaetano Cusumano, Tecnico comunale, ha effettuato un ulteriore sopralluogo ed eseguiti i rilievi necessari e riferisce quanto segue:

- La strada si presenta con una pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto ha delle scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto. Esiste segnaletica stradale di pericolo generico collocata lungo il percorso ed in prossimità del luogo dove è avvenuto il presunto sinistro . Si rileva inoltre, traccia di un ripristino con materiale in calcestruzzo in un tratto della sede stradale.

Si allegata documentazione fotografica.

Tanto si doveva.

Visto: **Ing. Antonino Renda**

Il Tecnico comunale
Geom. Gaetano Cusumano

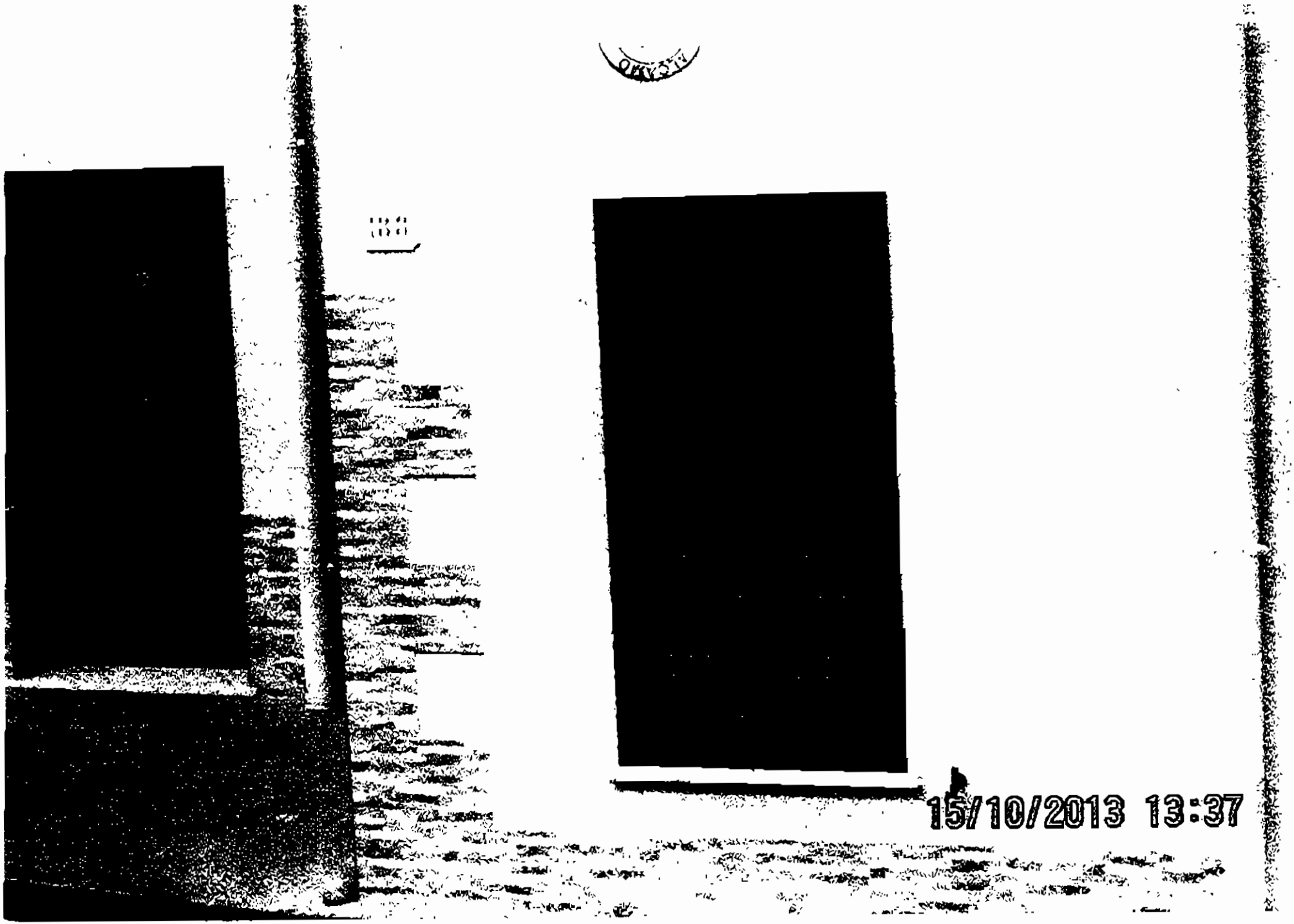
15/10/2013 13:37

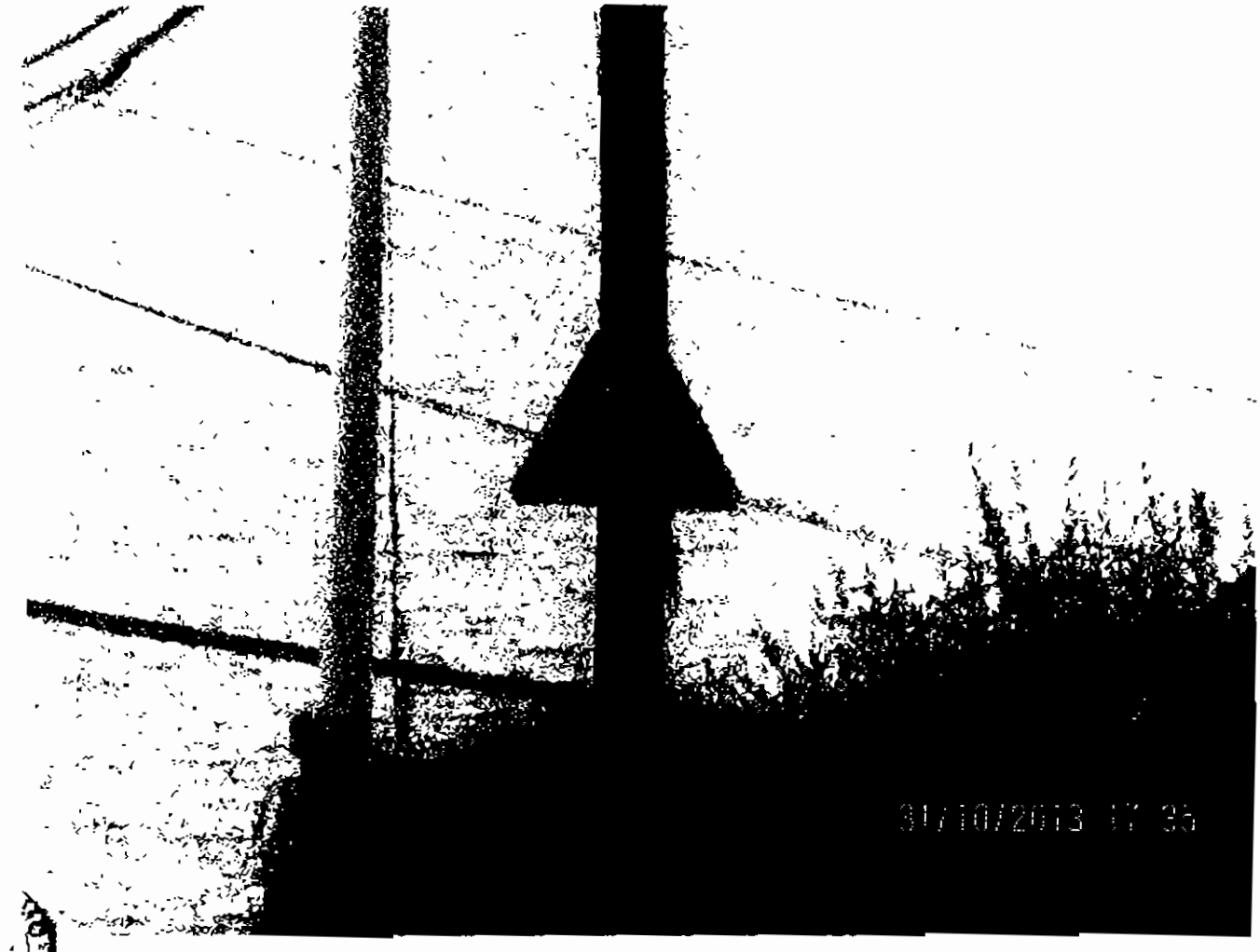
31/10/2013 17:35

188
15/10/2013 13:36

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via Sen. Fr.sco Parrino,51
Tel.: 0924590431 – Tel/Fax: 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

con istanza di intervento *iussu iudicis* (art. 107 c.p.c.)

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, (C.F.:MSTGNN43A54D086R), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta: **0924-507129** PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto-

CONTRO

MILAZZO FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello,

-attore-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 6.09.2013, il sig. Milazzo Francesco Paolo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile dei danni asseritamente occorsi al ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, in data 28/07/2013, alle ore 17.30 circa, allorquando il signor MILAZZO ARCANGELO, FIGLIO DELL'ATTORE *si trovava a percorrere la via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, quando giunto all'altezza del numero civico 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto*

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari
Eleggo domicilio presso
STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO NELLI
VIA SEN. F.SCO
PARRINO N. 51
Alcamo lì.....

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

della via anzidetta e priva di apposita segnaletica che ha determinato la caduta del signor Milazzo Arcangelo;

A causa di siffatto riferito incidente autonomo il ciclomotore avrebbe subito danni ammontanti ad oltre € 1.050,78.

Precedentemente alla proposizione dell'odierno giudizio, l'odierno attore aveva proposto domanda stragiudiziale finalizzata al risarcimento del danno e precisamente in data 14 agosto 2013 con nota prot. n. 41668;

il tecnico comunale geom. De Blasi in data 25/09/2013 esegue il sopralluogo: da questi emerge che il tecnico non è riuscito a *risalire al punto esatto ove è avvenuto il presunto sinistro in quanto l'istanza non è fornita di documentazione fotografica.*

Indi l'Ufficio in data 10/10/2013 con nota prot. 51220 invia nota allo studio legale Vitello, richiedendo *documentazione fotografica per individuare l'esatto luogo quale si fa riferimento nella richiesta risarcitoria.*

Il giorno 31 ottobre 2013 con le parti viene effettuato un sopralluogo congiunto al fine di individuare il punto esatto ove è accaduto il presunto sinistro. Del sopralluogo il Tecnico comunale redige relazione con foto che oggi si allega.

Da queste si rileva che la strada si presenta con una pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto ha delle scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto. Esiste segnaletica stradale di pericolo collocata sia lungo il percorso che in prossimità del luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro.

Rebus sic stantibus è da presumere che la responsabilità è da addebitare tutta alla condotta imprudente e negligente del conducente il ciclomotore, sig.Milazzo Arcangelo, alla guida di una moto di grossa cilindrata

Proprio alla luce di tale ultimo assunto, deriva la necessità che il Giudice ordini, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. l'intervento del sig. Milazzo Arcangelo.

DIRITTO

Dal tenore della citazione, sembrerebbe che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. quale estrinsecazione della più generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte con cui si sarebbe verificato l'incidente, le non emerge con nitore che le conseguenze possano essere imputabili a questo Ente e ciò in quanto sono insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti dall'art. 2051 cod. civ.

Sui richiamati presupposti si può dedurre che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenze responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. Cass. n. 15375/2011);

infatti, il comportamento colposo del soggetto del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziolologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. n. 15383/2006);

Nel caso di specie, dunque, le circostanze tutte del sinistro, così come allegate dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti

richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati.

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Anche la giurisprudenza di merito, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni interpretative diametralmente opposte, è oggi piuttosto unanime nel riconoscere che non è sufficiente, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che la cosa e/o bene che è stato teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto, poiché non è data prova dell'effettivo danno, non costituendo un preventivo spesa prova sufficiente, né tanto meno

l'attore ha tenuto conte della vetustà del mezzo che determinerebbe in ogni caso una decurtazione sull'ammontare.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

Preliminarmente in rito,

- ordinare *iussu iudicis* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. l'intervento nel processo per cui è causa del signor Milazzo Arcangelo, quale conducente del ciclomotore di proprietà dell'odierno attore;

nel merito,

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al signor Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- Vinte le spese.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte

Si allegano i documenti di cui all'indice atti del fascicolo

Alcamo li 20 novembre 2013.

(avvocato Giovanna Mistretta)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria 20 NOV 2013
Oggi,

(10)

Proposta N° 107 / Prot. Data 25-11-2013		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 371 del Reg. Data 28/11/2013	**OGGETTO :**	**Lite Milazzo Arcangelo c/Comune di Alcamo davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio** _____ ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE** **Immediata esecuzione** ☑ **SI** ☐ **NO**

L'anno duemilatredici il giorno venuto del mese di novembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	**Sindaco**	Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	**Assess. V.Sind.**	Paglino Giacomo	X		X		
3)	**Assess. Anz.**	Simone Giuseppe F.		X			
4)	**Assessore**	Trapani Ferdinando	X		X		
5)	**Assessore**	Abbinanti Gianluca	X		X		
6)	**Assessore**	Melodia Massimo	X		X		
7)	**Assessore**	Palmeri Elisa	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**
Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Milazzo Arcangelo c/Comune di Alcamo davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Milazzo Arcangelo c/Comune di Alcamo davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Milazzo Arcangelo, davanti al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile del procedimento

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Milazzo Arcangelo c/Comune di Alcamo davanti al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 12-11-2013

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. Capo E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 21 NOV. 2013

Il Dirigente di Settore
Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Visto: L'Assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
Figlino Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 1/12/2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☑ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐

Dal Municipio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Cristofaro Ricupati

(11) (1)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via Sen. Fr.sco Parrino,51
Tel.: 0924590431 – Tel/Fax: 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

ORIGINALE

"UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, (C.F.:MSTGNN43A54D086R), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129 PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto-

C O N T R O

MILAZZO ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello,

-attore-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 14.10.2013, il sig. Milazzo Arcangelo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile dei danni fisici asseritamente subiti a causa ed in occasione del sinistro verificatosi in Alcamo nella C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, in data 28/07/2013, alle ore 17.30 circa, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, di proprietà del padre Milazzo Francesco Paolo.

Più precisamente, mentre si trovava a percorrere la detta via giunto all'altezza del numero civico 188, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto.

A causa dell'incidente il sig. Milazzo Arcangelo sostiene di avere riportato lesioni che vengono quantificate in complessivi €. 4.882,00.

Precedentemente alla proposizione dell'odierno giudizio, in data 14.08.2013 unitamente al padre sig. Milazzo Francesco Paolo n.q. di proprietario del veicolo Ducati Monster tg. CD13291, l'odierno attore ha inviato richiesta di risarcimento danni fisici al Comune di Alcamo.

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari
Eleggo domicilio presso
Avvocatura Comunale
c/o C.so Alcamo nello
Via Sen. F.sco Parrino
n. 51
Alcamo lì.....

Il Sindaco
(Sebastiano Bonventre)

E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

Per istruire la richiesta risarcitoria, l'Ufficio del Comune di Alcamo, manifestando l'impossibilità di individuare il luogo dell'occorso, ai fini del conseguente sopralluogo, per mancanza di riferimenti indicativi, invitava la parte ad un sopralluogo congiunto. In data 31.10.2013 veniva effettuato sopralluogo congiunto con tecnico comunale a seguito del quale veniva redatta relazione dalla quale si ricava: "*....la strada si presenta con pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto ha scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto.* ***Esiste segnaletica stradale di pericolo generico collocata lungo il percorso ed in prossimità del luogo dove è avvenuto il presunto sinistro.***".

Preliminarmente si contesta quanto narrato, lamentato e richiesto dall'attore, anche nella sua fattuale esistenza, in quanto la circostanza e l'accadimento dell'incidente è totalmente sfornito di prova sia quanto al fatto storico sia quanto alle sue conseguenze circa i danni fisici subiti.

In attesa che l'attore si decida a fornire le prove di quanto dichiara di essergli accaduto, si chiede il rigetto delle domande tutte in quanto totalmente destituite di fondamento sia in punto di fatto che di diritto e ciò per le seguenti ragioni:

bisogna rilevare che il padre dell'attore, sig. Milazzo Francesco Paolo n.q. di proprietario del veicolo condotto dall'attuale attore, per il medesimo incidente ha già notificato atto di citazione ed attualmente pende dinnanzi a codesto Giudice procedimento per il risarcimento dei danni materiali al veicolo recante il n. r. g. 1055/13 per il quale si è tenuta già udienza in data 20.11.2013.

Nell'ambito del predetto giudizio questa difesa, nel costituirsi, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio con il sig. Milazzo Arcangelo perché si ritiene che unico ed esclusivo responsabile dell'incidente sia proprio quest'ultimo, il quale nel condurre il motociclo non ha adottato le necessarie cautele atte ad evitarlo.

Il Giudice attesa la sussistenza di quanto rilevato, ha autorizzato la chiamata in causa quale terzo del sig. Milazzo Arcangelo nel procedimento n. 1055/2013 il quale dovrà costituirsi per l'udienza fissata ossia per il 24.02.2014.

Per identità del fatto e per evitare conflitti di giudicato, si chiede che questo procedimento venga riunito al quello n. 1055/2013 e rinviato per tale data.

Nel merito, si contestano in *toto e qualibet parte* le richieste avanzate dal sig. Milazzo Arcangelo, con l'odierno atto di citazione anche sul presupposto che non

vengono forniti i nominativi dei testi che dovranno riferire sui capitolati indicati in citazione, così come non si conoscono i documenti clinici e/o medici che intende portare a supporto della domanda. E pertanto, nel contestare la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum perché rispettivamente non provata ed eccessiva, ci si riserva ex art. 320 c.p.c., l'articolazione della proprie difese.

Ed ancora, è opportuno portare a conoscenza di codesto Giudice di Pace altra circostanza, a parere di questa difesa estremamente rilevante, circa la persona del sig. Milazzo Arcangelo il quale ci risulta non essere nuovo ad episodi come quello oggetto di causa. Egli infatti in data 15.06.2012 sarebbe stato vittima di altro incidente, stavolta nella via Arco Speciale di Alcamo, ove a bordo della vettura Alfa Mito targata DS648HK di sua proprietà impattava contro un pilastrino di pietra posto all'intersezione con la via F.sco Laurana. Per tale incidente, del quale assume, essere responsabile il Comune di Alcamo ha inviato richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali in data 03.12.2013 (Ns prot. 61383), in corso di istruttoria da parte degli Uffici comunali.

Delle due l'una: o il sig. Milazzo è soggetto particolarmente sfortunato o è soggetto particolarmente distratto. Entrambi gli asseriti incidenti sono accaduti in pieno giorno e da entrambi avrebbe subito danni fisici. Al momento non ci è dato sapere altro perché, *more solito*, non accompagna la richiesta relativa al sinistro del 15/06/2012, con alcun elemento utile idoneo a ricostruirlo o stimare i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

Tornando nel merito dell'incidente per cui è causa, e sempre che l'attore fornisca la prova dell'essersi verificato tale incidente e di averne subito i lamentati danni, per le modalità narrate nell'atto di citazione è da presumere che la responsabilità sia da addebitare tutta alla condotta imprudente e negligente dello stesso attore. Ed infatti, dalle ritrazioni fotografiche effettuate dal tecnico comunale Geom. Cusumano, e dalla descrizione dello stato dei luoghi si deduce agevolmente che sui luoghi non esisteva alcuna buca ma scanalature rese necessarie dalla forte pendenza della strada, quindi attesa l'ora (17.30), lo stato di forte pendenza, le scanalature piuttosto evidenti, la sussistenza di segnaletica stradale di usare cautela, l'attore avrebbe dovuto, nell'affrontare la discesa o la salita, usare una cautela ancora maggiore rispetto a quella ordinaria. Se la sua condotta di guida

fosse stata adeguata, avrebbe potuto agevolmente evitare quanto asserisce, ma non prova, essere accaduto.

DIRITTO

Dal tenore della citazione, sembrerebbe che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. quale estrinsecazione della più generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte con cui si sarebbe verificato l'incidente, emerge con nitore che le conseguenze non possono essere imputabili a questo Ente e ciò in quanto sono insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti dall'art. 2051 cod. civ..

Sui richiamati presupposti si può dedurre che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenze responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. Cass. n. 15375/2011); infatti, il comportamento colposo del soggetto del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziolologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass. n. 15383/2006).

Nel caso di specie, dunque, le circostanze tutte del sinistro, così come allegate dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati.

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Anche la giurisprudenza di merito, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni interpretative diametralmente opposte, è oggi piuttosto unanime nel riconoscere che non è sufficiente, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che la cosa e/o bene che è stato teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Ed ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Quindi, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'*an* e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il *quantum* richiesto, poiché non è data prova né del danno biologico subito, né dei giorni di invalidità totale e parziale né delle spese mediche sostenute. Questa difesa non conosce neppure l'iter clinico o le cure sostenute per addivenire alla migliore guarigione possibile.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

Preliminarmente ed in rito:

disporre la riunione del presente procedimento a quello incardinato dal sig. Milazzo Francesco Paolo recante il n r.g. 1055/2013 per il quale è fissata udienza per la data 24.02.2014, per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, atteso anche che in tale giudizio è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con il sig. Milazzo Arcangelo per i medesimi fatti per cui oggi è causa;

nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata **in fatto** ed **in diritto** la domanda dell'attore oltre che totalmente sfornita delle indicazioni previste e disciplinate dall'art. 163 n. 5 e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al signor Milazzo Arcangelo c/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;

- in via meramente subordinata e qualora questo giudice ritenesse di accogliere in tutto o in parte le richieste dell'attore, e disponesse la liquidazione di tutte o di parte delle spese legali, ritenere e dichiarare non dovuto il richiesto rimborso forfettario nella misura del 12,50% in quanto non più dovuto sulla scorta delle più recenti modifiche legislative in materia di liquidazione delle spese legali.

Vinte le spese.

Ai fini istruttori si chiede fin da ora l'escussione quale teste del Geom. Gaetano Cusumano in servizio presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo per confermare il contenuto della relazione di servizio redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 31.10.2013, e, per riferire su tale sopralluogo ed in particolare per dire: **1)** "vero che in data 31.10.2013 mi sono recato sui luoghi dell'incidente ove ho potuto personalmente accertare quanto descritto nella conseguente relazione di servizio"; **2)** "vero che sui luoghi esiste segnaletica stradale di pericolo generico".

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte

Si allegano i documenti di cui all'indice atti del fascicolo.

Alcamo lì 06 dicembre 2013.

(avvocato Giovanna Mistretta)"

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi - 9 DIC 2013
Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Catalfamo

(12)

DEPOSITATO ALL'UDIENZA
DEL 24 FEB. 2014

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
COMUNE DI ALCAMO
Via Sen. F.sco Parrino n. 51 –Alcamo
Tel.:0924 590431 / fax 0924 507129 – mobile:329 7508530 -
Email:avvmistretta@gmail.com
Pec. giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO

(Proc. N.1055/13 r.g. dott.ssa Eleonora Granozzi)

SPECIFICA
N. 1130 CRON. A
Diritto notif.... € 2.58
Trasf. ..... € 1.93
Totale € 4.51
10% su trasf. . € 0.19
Spese post. ... €
TOTALE € 4.70
Alcamo, li 06 DIC 20
NICOLO' GIACALONE
MESSO DEL GIUDICE DI PACE
ALCAMO

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Mistretta giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Alcamo presso l'Avvocatura Comunale sita via Sen. F.sco. Parrino, 51;

- convenuto-

CONTRO

MILAZZO FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo nella via Monte Bonifato n. 107; **- attore -**

PREMESSO

- Che l'attore in data 06.09.2013, nella qualità di proprietario del ciclomotore Ducati Moster targato CD13291 ha notificato al Comune di Alcamo atto di citazione del seguente esatto tenore:

- che nei termini di rito il Comune di Alcamo si è costituito in cancelleria con comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si riporta integralmente:

"UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

con istanza di intervento iussu iudicis (art. 107 c.p.c.)

*Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, (C.F.:MSTGNN43A54D086R), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51.*

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129 PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani legalmail.it)

- convenuto-

CONTRO

***MILAZZO FRANCESCO PAOLO**, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitello,*

-attore-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 6.09.2013, il sig. Milazzo Francesco Paolo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile dei danni asseritamente occorsi al ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, in data 28/07/2013, alle ore 17.30 circa, allorquando il signor MILAZZO ARCANGELO, FIGLIO DELL'ATTORE si trovava a percorrere la via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, quando giunto all'altezza del numero civico 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto della via anzidetta e priva di apposita segnaletica che ha determinato la caduta del signor Milazzo Arcangelo;

A causa di siffatto riferito incidente autonomo il ciclomotore avrebbe subito danni ammontanti ad oltre € 1.050,78.

Precedentemente alla proposizione dell'odierno giudizio, l'odierno attore aveva proposto domanda stragiudiziale finalizzata al risarcimento del danno e precisamente in data 14 agosto 2013 con nota prot. n. 41668;

il tecnico comunale geom. De Blasi in data 25/09/2013 esegue il sopralluogo: da questi emerge che il tecnico non è riuscito a risalire al punto esatto ove è avvenuto il presunto sinistro in quanto l'istanza non è fornita di documentazione fotografica

Indi l'Ufficio in data 10/10/2013 con nota prot. 51220 invia nota allo studio legale Vitello, richiedendo documentazione fotografica per individuare l'esatto luogo quale si fa riferimento nella richiesta risarcitoria.

Il giorno 31 ottobre 2013 con le parti viene effettuato un sopralluogo congiunto al fine di individuare il punto esatto ove è accaduto il presunto sinistro. Del sopralluogo il Tecnico comunale redige relazione con foto che oggi si allega

Da queste si rileva che la strada si presenta con una pendenza accentuata e per tale motivo l'asfalto ha delle scanalature trasversali all'asse stradale per favorire l'adesione dei pneumatici sull'asfalto. Esiste segnaletica stradale di pericolo collocata sia lungo il percorso che in prossimità del luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro.

Rebus sic stantibus è da presumere che la responsabilità è da addebitare tutta alla condotta imprudente e negligente del conducente il ciclomotore, sig.Milazzo Arcangelo, alla guida di una moto di grossa cilindrata

Proprio alla luce di tale ultimo assunto, deriva la necessità che il Giudice ordini, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. l'intervento del sig. Milazzo Arcangelo.

DIRITTO

Dal tenore della citazione, sembrerebbe che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. quale estrinsecazione della più generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ.

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte con cui si sarebbe verificato l'incidente, le non emerge con nitore che le conseguenze possano essere imputabili a questo Ente e ciò in quanto sono insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti dall'art. 2051 cod. civ.

Sui richiamati presupposti si può dedurre che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenze responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (cfr. Cass. n 15375/2011);

infatti il comportamento colposo del soggetto del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale

comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il [illegible] (Cass. n. 15383/2006);

In caso di specie, dunque, le circostanze tutte del sinistro, così come allegate dall'attore, sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati.

Va, inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Come la giurisprudenza di merito, che nel corso degli anni ha subito oscillazioni interpretative diametralmente opposte, è oggi piuttosto unanime nel riconoscere che non è sufficiente, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che la cosa e/o bene che è teatro dell'evento sia di proprietà del soggetto convenuto ma è necessario che lo stesso sia l'unica causa a cagione della quale l'evento si sia verificato, e non semplice occasione di esso.

Inoltre, ancora, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità ha più volte affermato che l'Ente pubblico proprietario della cosa e/o del bene causa dell'evento non sempre e non necessariamente è responsabile di tutto ciò che accade solo in virtù del titolo di proprietà, ma bisogna, in concreto verificare che non siano intervenuti nella sequenza degli eventi, fatti che abbiano, da soli, determinato il suo verificarsi quale, nello specifico, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso soggetto danneggiato.

Orbene, la mancata prudenza e diligenza sono fatti che da soli possano costituire causa dell'incidente; fatti idonei ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Tanto premesso sull'an e sul nesso di causalità, in ogni caso si contesta anche il quantum richiesto, poiché non è data prova dell'effettivo danno, non costituendo un preventivo tale prova sufficiente, né tanto meno l'attore ha tenuto conto della vetustà del mezzo che determinerebbe in ogni caso una decurtazione sull'ammontare.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

Preliminarmente in rito,

Autorizzare iussu iudicis ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. l'intervento nel presente per cui è causa del signor Milazzo Arcangelo, quale conducente del ciclomotore di proprietà dell'odierno attore;

nel merito,

- *ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;*
- *ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo,*
- *ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo al signor Milazzo Arcangelo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;*
- *Vinte le spese.*

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte

Si allegano i documenti di cui all'indice atti del fascicolo.

Alcamo lì 20 novembre 2013.

(avvocato Giovanna Mistretta)

- Che all'udienza di prima comparizione del 20.11.2013, il Giudice di pace dott.ssa Eleonora Granozzi ha autorizzato il Comune di Alcamo a chiamare in causa il sig. Milazzo Arcangelo conducente del veicolo Ducati Moster targato CD13291, rinviando la causa all'udienza del **24 febbraio 2014,** onerando parte istante di curare la notifica all'interessato;

quanto sopra premesso:

IL COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Mistretta, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Alcamo presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale sito nella via Sen. Francesco Parrino n. 51,

CITA

Il sig. **MILAZZO ARCANGELO,** nato ad Erice (TP) il 24.05.1989, e residente in Alcamo nella via Segesta n. 12, a comparire dinnanzi al Giudice di pace di Alcamo, dott.ssa Eleonora Granozzi, nei locali siti in Alcamo nella via G. Verga, all'udienza del **24 febbraio 2014 alle ore 9.00 e ss.,** nella causa n. R.G. 1055/2013, promossa dal sig. Milazzo Francesco Paolo c/ il Comune di Alcamo, con invito a costituirsi in cancelleria nei modi e termini di legge e con avvertenza che in mancanza incorrerà nelle decadenze previste dall'art. 38 e 167 c.p.c. e si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le conclusioni adottate dal Comune di Alcamo nella comparsa di costituzione sopra

riportata, nelle quali si insiste e finalizzate al rigetto delle domande attrici. Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare i mezzi di prova in corso di causa, anche in considerazione del comportamento processuale delle controparti, ivi compresi l'odierno terzo chiamato.

Salvis juribus.

Alcamo li 03 dicembre 2013

Avvocato Giovanna Mistretta

RELATA DI NOTIFICA:

l'anno 2013 il giorno 04 il mese di DICEMBRE, ad istanza dell'avvocato Giovanna Mistretta n.q. in atti spiegata, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Giudice di Pace di Alcamo ho notificato copia conforme del su esteso atto di citazione di terzo al sig. **MILAZZO ARCANGELO,** nato ad Erice (TP) il 24.05.1989, e residente in Alcamo nella via Segesta n. 12, ivi facendone consegna a mani di: [illegible] MILAZZO STEFANO MILAZZO

Convivente e capace come disse nella precaria assenza del notificando

ALCAMO 04 DIC 2013

(13)

Sig. Giudice di Pace

Avv. E. Granozzi

Relazione di consulenza tecnica di ufficio nella causa civile vertente tra

MILAZZO ARCANGELO

e

COMUNE DI ALCAMO

Consulente Tecnico di Ufficio:
Dott. Giuseppe Russo
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Specialista in Medicina dello Sport
Ricercatore Universitario e Professore di Analisi del Movimento presso la Facoltà di Scienze Motorie Palermo,
Ambulatorio via Tenente Vito Manno n°9 Alcamo
Tel.: 0924/22879 Fax 0924/22022 cell. 3334107317 fisiorusso@virgilio.it fisiorusso@pec.it

N° 1055/2013 Ruolo Generale

Giuramento.....14/07/2014

Inizio lavori.....03/09/2014

Il giorno 14/07/2014, il sottoscritto Dott. Giuseppe Russo riceveva dal Sig. Giudice di Pace di Alcamo Avv. E. Granozzi, l'incarico di sottoporre a visita medico-legale, il Signor Milazzo Arcangelo, al fine di rispondere ai quesiti che qui si intendono integralmente trascritti.

In data 03/09/2014, alle ore 19.10 si presentava presso il mio studio, sito in via Tenente Vito Manno n. 9 ad Alcamo, il Signor Milazzo Arcangelo, della cui identità sono sicuro per avermi mostrato documento di riconoscimento tipo carta di identità n° AR6583167, rilasciata dal Comune di Alcamo il 01/07/2009; il Signor Milazzo Arcangelo si presentava da solo mentre per la controparte Comune di Alcamo ha assistito alle operazioni peritali la Dottoressa La Rosa Giacoma, consulente di parte.

ESAME DEGLI ATTI

Referto Pronto Soccorso Ospedale S. Vito e S. Spirito di Alcamo, n. 2013008205, ore 18.34 del 28/07/2013;

Referto di Rx colonna cervicale, colonna toracica, mano sx del 28/07/2013;

Certificati di astensione dal lavoro dal 29/07/2013 al 11/08/2013, redatti dal medico curante Dott. Rosario Lipari;

Referti di visita fisiatrica (Dott. Antonino Pugliesi) del 08/08/2013 e 08/10/2013;

Certificato di frequenza a sedute di fisioterapia presso il Centro FisioMedica di Alcamo;

Ricevuta fiscale di **euro 502,00.**

ESAME DEL PAZIENTE

ANAMNESI FISIOLOGICA

Sviluppo psico-fisico nella norma.

ANAMNESI LOVORATIVA

Impiegato Aimeri Ambiente.

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

Riferita negativa.

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

Riferisce, che in conseguenza dell'evento traumatico, soffre di saltuaria dorsalgia, in particolare durante le variazioni climatiche e sensazione d'impaccio con episodico dolore alla mobilizzazione del V dito della mano sinistra.

ESAME OBIETTIVO V° DITO MANO SINISTRA

Paziente, orientato nello spazio e nel tempo.

ISPEZIONE

Negativa.

PALPAZIONE

Lamenta dolore alla palpazione della falange media.

ESAME FUNZIONALE

Si evidenzia lateralizzazione dell'asse del V dito nel movimento di flessione.

ESAME OBIETTIVO TRATTO CERVICO/ DORSALE

ISPEZIONE

Lieve ipercifosi.

PALPAZIONE

Lamenta dolore alla palpazione delle vertebre medio toraciche.

ESAME FUNZIONALE

Assenza di limitazione funzionale; lamenta dolore ai gradi estremi della rotazione del tratto cervicale.

FATTO

Il giorno 28/07/2013 alle ore 17.30 circa, il Signor Milazzo Arcangelo, si trovava a percorrere con la moto Ducati Monster (targata:CD13291), una strada in direzione sud nord con forte pendenza, allorquando giunto in prossimità del numero civico n.188, perdeva il controllo del mezzo, a causa a suo dire di una buca presente nel manto stradale; l'attore riferisce che al momento del sinistro indossava regolarmente il casco aperto.

A seguito della caduta, il Signor Milazzo Arcangelo, subiva lesioni personali e per tale motivo si presentava al P.S. di Alcamo (28/07/2013, ore 18.34) dove, dopo accertamenti clinici e diagnostici strumentali (RX colonna cervicale, colonna toracica e mano sx: **"minuto frammento osseo contiguo alla base della falange media del V dito di sinistra da distacco parcellare e riduzione della lordosi cervicale)**, il sanitario diagnosticava: **"escoriazioni multiple, colpo di frusta e distacco parcellare falange**

media del V dito mano sinistra", immobilizzava con stecca di Zimmer il dito, consigliava l'uso di collare cervicale, prescriveva terapia medica, riposo funzionale, consulenza ortopedica e prognosi di **quindici giorni.**

Secondo la documentazione sanitaria agli atti, l'iter clinico del Signor Milazzo Arcangelo, può essere così riassunto:

referto di visita fisiatrica del Dott. Pugliesi Antonino del **08/08/2013**: *"**dorsalgia post traumatica in paz con distacco parcellare falange media V dito mano sinistra.** Contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali, dolore alla digito pressione dei punti di Valleix dorsali, V dito mano sinistra immobilizzato con stecca (il paz. riferisce che verrà rimossa in data 11/08/2013.....Si consiglia eseguire fisioterapia mano sinistra e tratto cervico/dorsale;*

- **referto** di visita fisiatrica del Dott. Pugliesi Antonino del **08/10/2013**: *"**dorsalgia post traumatica in paz con distacco parcellare falange media V dito mano sinistra.** Il paz. ha eseguito fisioterapia precedentemente prescritta con risoluzione della sintomatologia algica, antecedente al trattamento. Rom conservato al tratto dorsale del rachide e del V dito mano sinistra.....Si rimanda alle sedi medico legali competenti per accertare eventuali postumi funzionali".*

Il paziente si è assentato dal lavoro per quindici giorni dal 28/07/2013 al 11/08/2013; inoltre, ha eseguito dal 28/08/2013 al 27/09/2013, dieci sedute di fisioterapia.

Null'altro emerge dalla documentazione sanitaria agli atti.

CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI

Come risulta dagli atti allegati al fascicolo giudiziario e dalla raccolta anamnestica, il Signor Milazzo Arcangelo, in rapporto all'evento traumatico del 28/07/2013, riportava:**"frattura base falange media del V dito con distacco parcellare di minuto frammento osseo, escoriazioni multiple e lieve trauma distorsivo cervico/dorsale".**

Tale trauma è **compatibile con la dinamica dell'incidente,** consistita in una caduta con scivolamento sul manto stradale, per la perdita di controllo della moto condotto dall'attore a causa a suo dire di una buca; il sinistro si è verificato in contrada Giovenco ad Alcamo, lungo una strada con forte pendenza.

In occasione della visita da me effettuata, il Signor Milazzo Arcangelo ha lamentato che in conseguenza all'evento traumatico, soffre di saltuaria dorsalgia. in particolare durante le variazioni climatiche e sensazione d'impaccio con episodico dolore alla mobilizzazione del V° dito della mano sinistra.

All'esame obiettivo si è preso atto di:

V° dito mano sn: lamenta dolore alla palpazione della falange media e si evidenzia lateralizzazione dell'asse del V° dito nel movimento di flessione;

Tratto cervico/dorsale: lieve ipercifosi, lamenta dolore alla palpazione delle vertebre medio toraciche, assenza di limitazione funzionale, lamenta dolore ai gradi estremi della rotazione del tratto cervicale.

Non ci sono problemi nell'accertamento del nesso causale tra l'incidente e la lesione, poiché i classici criteri di giudizio medico-legale in tema di casualità materiale sono tutti soddisfatti, a cominciare dal criterio di possibilità scientifica (idonietà lesiva), dal criterio topografico, cronologico, di continuità fenomenica e così via; inoltre, le lesioni sono **considerate compatibili con l'uso corretto del casco.**

Si è trattato di un **trauma diretto** da scivolamento sull'asfalto che ha causato escoriazioni multiple, trauma contusivo della mano sinistra con conseguente frattura della falange media del V° e lieve trauma distorsivo cervico/dorsale.

Per la valutazione del danno biologico è necessario fare alcune considerazioni:

- l'attore non ha mai effettuato visite specialistiche ortopediche che avrebbero potuto dimostrare l'evoluzione clinica del trauma cervico/dorsale, il periodo di uso del collare cervicale, ecc.
  Inoltre, agli atti, non vi è nessun certificato medico che evidenzi quando è stata tolta la stecca di Zimmer, tuttavia si presume che

l'abbia mantenuta per circa quindici giorni, per poi iniziare la fisioterapia;

- Il danno al V° dito della mano sinistra è dimostrato sia dalla radiografia sia da una visibile alterazione funzionale in flessione con lateralizzazione del suo asse;
- si ritiene che il trauma distorsivo cervico/dorsale sia stato di lieve entità e che non abbia causato nessun danno biologico; a tale conclusione si perviene sia per la negatività della radiografia cervico dorsale che ha evidenziato sostanzialmente, una generica riduzione della lordosi cervicale, sia per la negatività dell'esame obiettivo. Oltretutto, il fisiatra in data **08/10/2013**, refertava: " *il paz. ha eseguito fisioterapia precedentemente prescritta* ***con risoluzione della sintomatologia algica, antecedente al trattamento.*** *Rom conservato al tratto dorsale del rachide e del V dito mano sinistra.....Si rimanda alle sedi medico legali competenti per accertare eventuali postumi funzionali*".

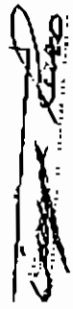

Per quanto riguarda il tempo di guarigione, come risulta dagli atti, si è protratto per **circa un mese, in particolare per le medicazioni delle escoriazioni.**

Concludendo, al Signor Milazzo Arcangelo, in conseguenza dell'evento in causa **si riconosce danno biologico del due percento (2%), per la**

frattura della base della falange media del V° dito mano sinistra con residua alterazione funzionale;

non si riconosce danno biologico per il lieve trauma distorsivo cervico/dorsale.

Inoltre, non si riconosce nessun periodo di invalidità totale, si riconosce invalidità parziale così suddivisa:

giorni quindici (15) al 75 %

giorni dieci (10) al 50 % ,

giorni dieci (10) al 25 % , in forza della documentazione prodotta.

Il trauma ha determinato l'assenza dal lavoro per quindici giorni.

Spese sanitarie documentate agli atti **congrue e pertinenti** di euro 502,00.

La lesione è obiettivata da esame strumentale, secondo l'art. 32 co. Ter e quater Legge n. 27/2012.

Si escludono future spese mediche.

CONCLUSIONI

Nel sinistro del 28/07/2013, il Signor Milazzo Arcangelo, riportava:**"frattura base falange media del V dito con distacco parcellare di minuto frammento osseo, escoriazioni multiple e lieve trauma distorsivo cervico/dorsale"**, compatibile con la dinamica indicata in citazione.

In conseguenza dell'evento in causa **si riconosce danno biologico del due percento (2%),** per la frattura della base della falange media del V° dito mano sinistra con residua alterazione funzionale;

non si riconosce danno biologico per il lieve trauma distorsivo cervico/dorsale.

Inoltre, non si riconosce nessun periodo di invalidità totale, si riconosce invalidità parziale così suddivisa:

giorni quindici (15) al 75 %

giorni dieci (10) al 50 % ,

giorni dieci (10) al 25 % , in forza della documentazione prodotta.

Il trauma ha determinato l'assenza dal lavoro per quindici giorni.

Spese sanitarie documentate agli atti **congrue e pertinenti** di euro **502,00.**

La lesione è obiettivata da esame strumentale, secondo l'art. 32 co. Ter e quater Legge n. 27/2012.

Si escludono future spese mediche.

Alcamo, 21/10/2014

Dott. Giuseppe Russo

Scritto

14

R.G.1055/13

GIUDICE DI PACE DI

ALCAMO

(Giudice GRANOZZI)

Comparsa conclusionale

Per

iL Sig. Milazzo Francesco Paolo e del Sig. Milazzo Arcangelo, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Vitello

- Attore -

Contro

Comune di Alcamo

Convenuto

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato al Comune di Alcamo, parte attrice a mezzo del sottoscritto procuratore chiedeva di sentirli condannare, al risarcimento integrale dei danni materiali patiti dal ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco e i danni fisici patiti dal Sig. Milazzo arcangelo a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 28.07.2013, ad Alcamo-Marina in Via per C/da Giovenco.

All'udienza di prima comparizione che si svolgeva dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo Dott.ssa Granozzzi in data 20.11.2013 le parti si costituivano regolarmente, e si rinviava all'udienza del 24.02.2014 per l'integrazione del contraddittorio, a tale udienza si rinviava alla data del 07,05,2014 per le prove testi.

Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, all'esito delle quali si rinviava successivamente alla data 25,06,2014 per il giuramento del C.T.U. Dott. Russo.

Successivamente si rinviava all'udienza del 18.03.2014 per conclusioni, ed infine all'udienza del 04,09,2015 per discussione con termine fino al 15,07,2015 per il deposito di note e comparsa conclusionale.

Tanto precisato passiamo a verificare la dinamica del sinistro per come rappresentata dall'attrice e le risultanze processuali.

Sull'an debeatur.

La dinamica del sinistro per cui è causa come rappresentata da parte attrice nell'atto di citazione trova piena conferma nelle risultanze processuali e dalle prove testimoniali rese in aula dai testimoni e non contestate da parte convenuta, ***oltre alla considerazione che è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune di Alcamo, i quali hanno appurato il catastrofico stato dei luoghi che avuto riguardo alla pendenza della strada rendevano quasi impossibile evitare la caduta del Sig. Milazzo Arcangelo.***

Da quanto esposto si evince inequivocabilmente la responsabilità del Comune di Alcamo, quale Ente preposto alla manutenzione delle strade rientranti nel territorio Comunale, secondo quanto affermato da giurisprudenza consolidata.

Sul quantum debeatur

Quanto all'entità dei danni materiali patiti dal ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291 di proprietà del Sig. Milazzo Francesco Paolo, questi ammontano ad € 1.527,53 come da preventivo depositato e confermato in aula, oltre ad € 250,00 a titolo di deprezzamento del valore commerciale del veicolo, ed € 250,00 a titolo di fermo tecnico, per un totale di € 2.027,53, mentre per i danni fisici patiti dal Sig. Milazzo arcangelo, in base alla relazione Medico-Legale redatta dalla Dott. Russo, questi possono essere così riassunti:

Danno Bilogico 2%	€ 1.480,00
ITP 15 al 75 %	€ 526,50
ITP 10 al 50%	€ 223,00
ITP 10 al 25 %	€ 125,00
Danno Morale nella misura del 1/4	€ 590,00
CTU	€ 366,00
Spese Mediche Documentate	€ 502,00

il tutto per un totale di € 3,822,50

Tutto ciò premesso e ritenuto si chiede che,

Piaccia al Sig. Giudice di Pace

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

° Ritenere e dichiarare che tutti i danni MATERIALI E fisici patiti dagli attori, sono la diretta conseguenza del sinistro de quo e come tali risarcibili a parte attrice;

° Conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento in favore del Sig. Milazzo Francesco Paolo di € 2.027,53, ed € 3.822,50 a favore del Sig. Milazzo arcangelo per il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito del sinistro de quo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto.

Alcamo li, 15.07.2015

Avv. Vincenzo Vitello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi 16 LUG 2015
IL CANCELLIERE
Francesca Vultaggio

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Via Sen. F.sco Parrino, 51 – Alcamo – TP –
Tel./fax: 0924 507129
Email: avvmistretta@gmail.com
Pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa conclusionale

Proc. n.r.g. 1055/2013 cui è riunito il Proc. n.r.g. 1146/2013

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, (C.F.:MSTGNN43A54D086R), giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Sen. F.sco Parrino, 51.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

0924-507129 PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

- convenuto-

CONTRO

MILAZZO FRANCESCO PAOLO, l'avv. Vincenzo Vitello - proc. n.r.g. 1055/2013 -

-attore-

MILAZZO ARCANGELO, con l'avv. Vincenzo Vitello - proc. n. 1146/2013-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 6.09.2013, il sig. Milazzo Francesco Paolo, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile dei danni asseritamente occorsi al ciclomotore Ducati Moster Tg. CD13291, in data 28/07/2013, alle ore 17.30 circa, allorquando il signor MILAZZO ARCANGELO, FIGLIO DELL'ATTORE *si trovava a percorrere la via Per C/da Giovenco, direzione Sud-Nord, quando giunto all'altezza del numero civico 188 cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca insita lungo l'asfalto*

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 50209 del 11 NOV. 2015
Assegnata al Settore
Il 11 NOV. 2015 Il Segretario Generale
16

COMUNE DI ALCAMO
11 NOV 2015
SEGRETERIA

N. 1055/13 R. G.
N. 202/15 SENT.
N. 180/15 REP.
N. 1173/15 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1055/2013 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 promossa da:

-MILAZZO FRANCESCO PAOLO – nato ad Alcamo (TP) l'11-09-1959 (C.F.: MLZFNC59P11A176X), ivi residente in Via Segesta n. 12 ed ivi elettivamente domiciliato in la Via Monte Bonifato n. 107 presso lo studio del P.Avv. Vincenzo Vitello che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

- MILAZZO ARCANGELO – nato ad Erice (TP) il 24-05-1989 (C.F.: MLZRNG89E24D423I), residente ad Alcamo, Via Segesta n. 12, ed ivi elettivamente domiciliato in la Via Monte Bonifato n. 107 presso lo studio del P.Avv. Vincenzo Vitello che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO – in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa

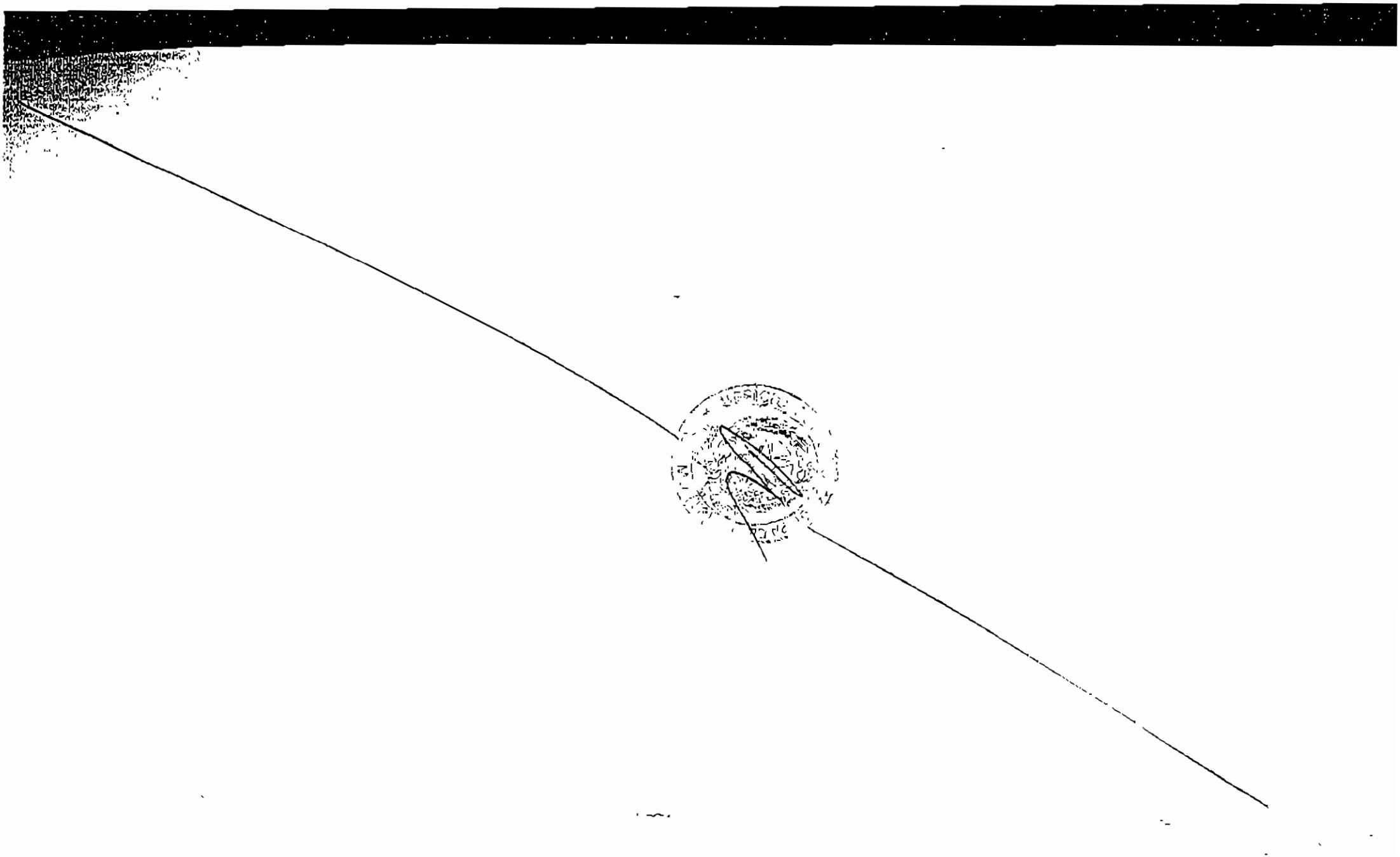

di costituzione ed elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Ten. Vito Manno n. 5, presso l'Avvocatura Comunale.

CONVENUTO

Cui è stata riunita la causa n. 1146/2013 R.G., promossa da:

MILAZZO ARCANGELO Attore c/ COMUNE DI ALCAMO Convenuto.

Aventi ad oggetto : **"condannatorio"**

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE :

"Voglia il Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- ritenere e dichiarare che il sinistro del 28-07-2013 verificatosi ad Alcamo, in Via per contrada "Giovanco", all'altezza del civico num. 188, si è verificato a causa della esclusiva colposa responsabilità del Comune di Alcamo in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*

- Ritenere e dichiarare che tutti i danni materiali patiti dall'attore e materiali subiti dal ciclomotore Ducati Moster targato C13291 di proprietà di Milazzo Francesco Paolo sono la diretta conseguenza del sinistro stradale in parola, e come tali risarcibili all'attore.

- Conseguentemente, condannare il Comune di Alcamo, Piazza Ciullo n. 1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme ad esso dovute per il risarcimento dei danni ad esso dovuti per le motivazioni di cui in premessa, il tutto quantificabile entro la competenza per valore del giudice adito, che ad oggi possono comunque quantificarsi in Euro1.527,53.

- Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 12,50% per spese generali e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli

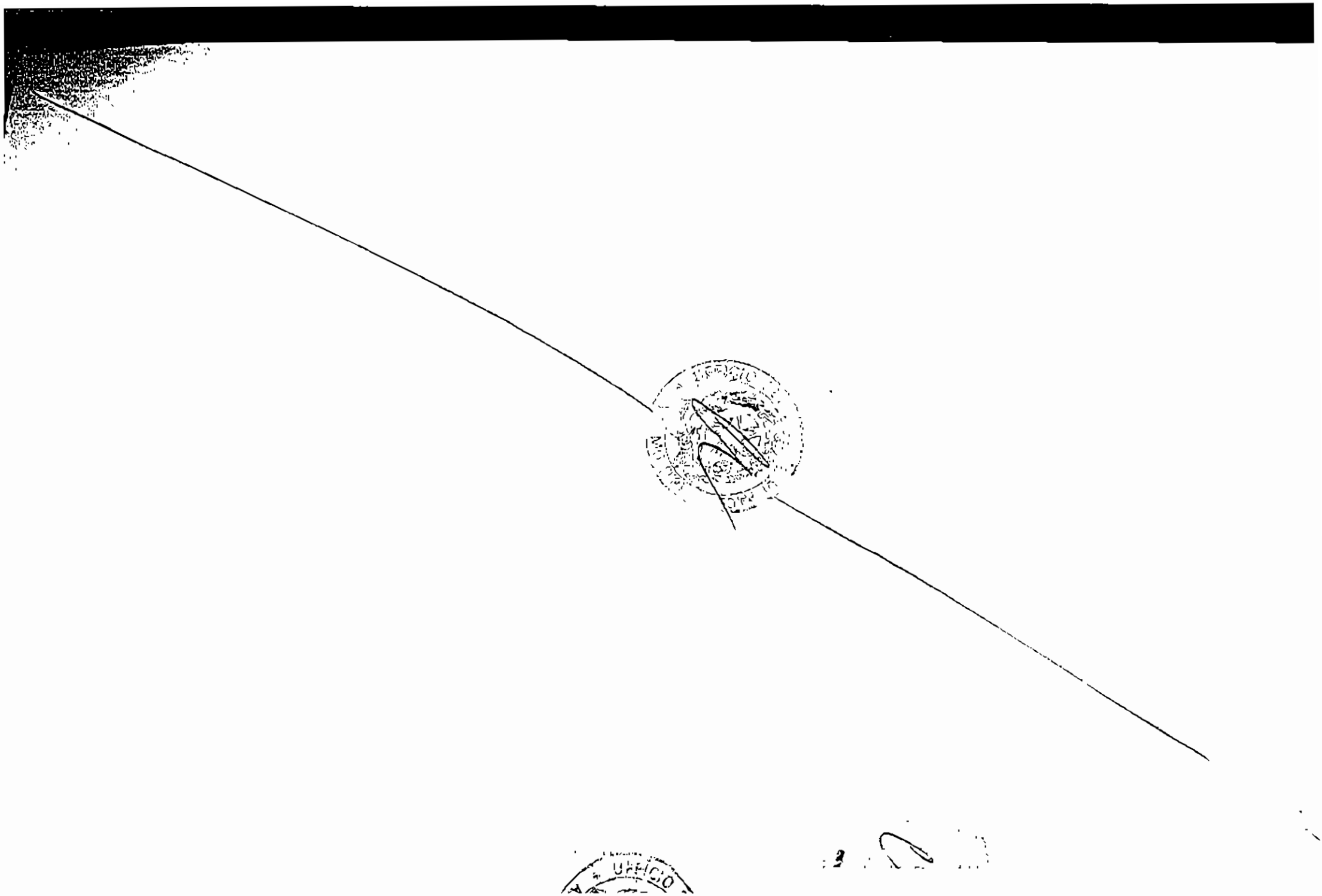

onorari"

DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO:

"Voglia il Giudice di Pace,

nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritentere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex* art. 1227 C.C., in capo all'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistete;

- in via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente *de quo*, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni materiali e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta.

Vinte le spese".

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE MILAZZO ARCANGELO: come in atto di citazione nel proc. riunito n. 1146/13;

PER IL CONVENUTO: come in atto di citazione per chiamata in causa di terzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 06-09-2013 a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Milazzo Francesco Paolo evocava in

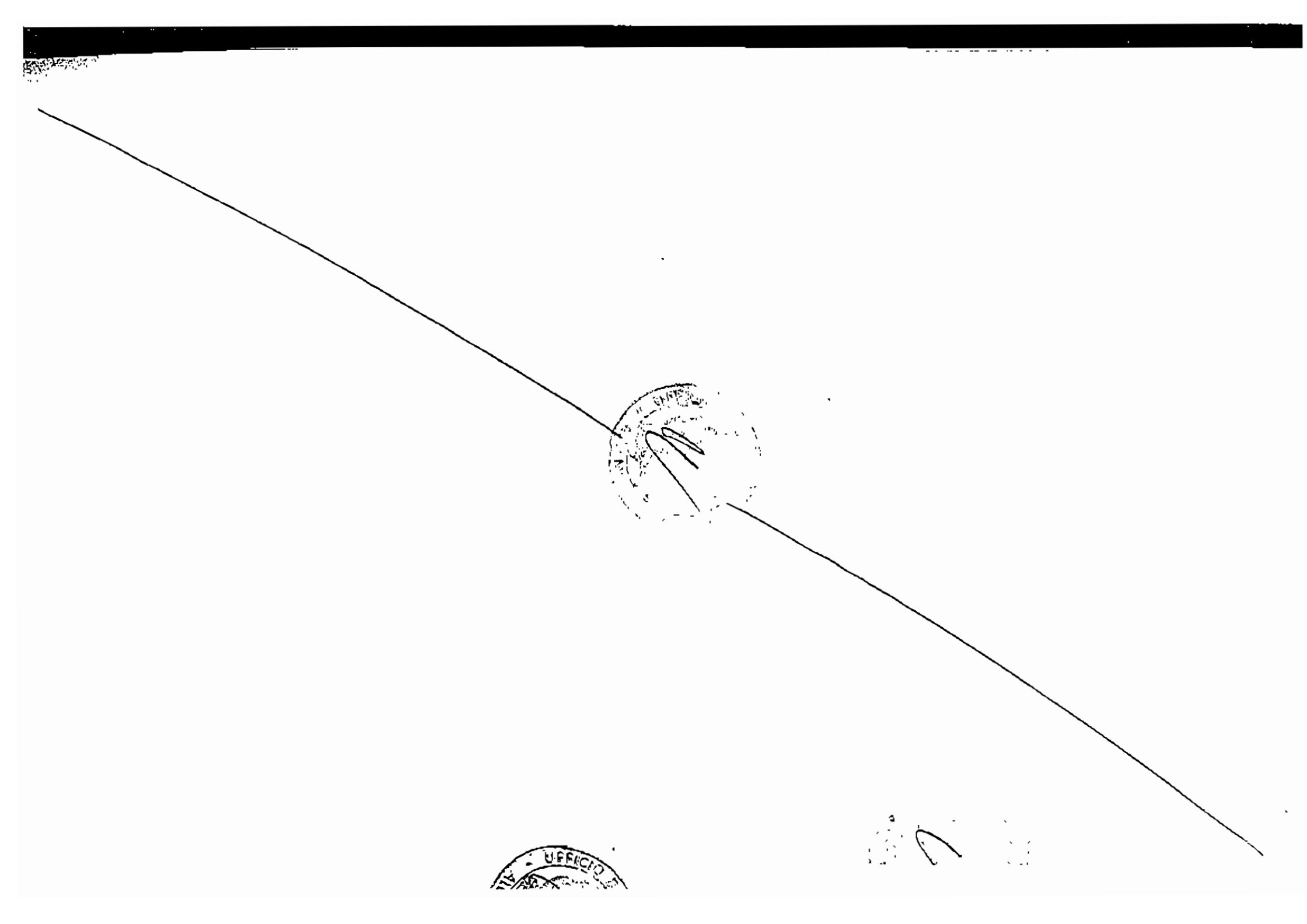

giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 1.527,53, e ciò a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti di seguito all'incidente verificatosi in Alcamo, contrada "Giovenco", alle ore 17,30 circa del 28-07-2013 allorquando il proprio figlio, Milazzo Arcangelo, alla guida del ciclomotore Ducati Moster targato CD13291 di proprietà di esso attore, pervenuto all'altezza del civico n. 188, era caduto rovinosamente a terra a causa di una buca non segnalata presente sull'asfalto.

A seguito del sinistro il ciclomotore aveva riportato danni per Euro 1.527,53 che il Comune di Alcamo, responsabile dell'evento ai sensi dell'art 2051 C.C., sebbene ritualmente costituito in mora non gli aveva liquidato, così costringendolo ad intraprendere il giudizio.

Si costituiva il Comune di Alcamo il quale resisteva alla domanda assumendo che la colpa dell'incidente doveva essere attribuita in via esclusiva, ovvero concorrente, al conducente del ciclomotore che percorreva la strada in forte pendenza a velocità non commisurata; rilevava, inoltre, che da un sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici comunali e dell'attore era emersa l'esistenza *in loco* di segnaletica di pericolo, data la forte pendenza di quel tratto di strada, e che scanalature trasversali che interessavano l'asfalto per favorire l'adesione dei pneumatici non rappresentavano una situazione di pericolo integrante gli estremi della "insidia stradale". Chiedeva, pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa il conducente del ciclomotore, Milazzo Arcangelo

Alla prima udienza del 20-11-2013, dichiarato fallito il tentativo di conciliazione si autorizzava il convenuto a chiamare il terzo in causa.

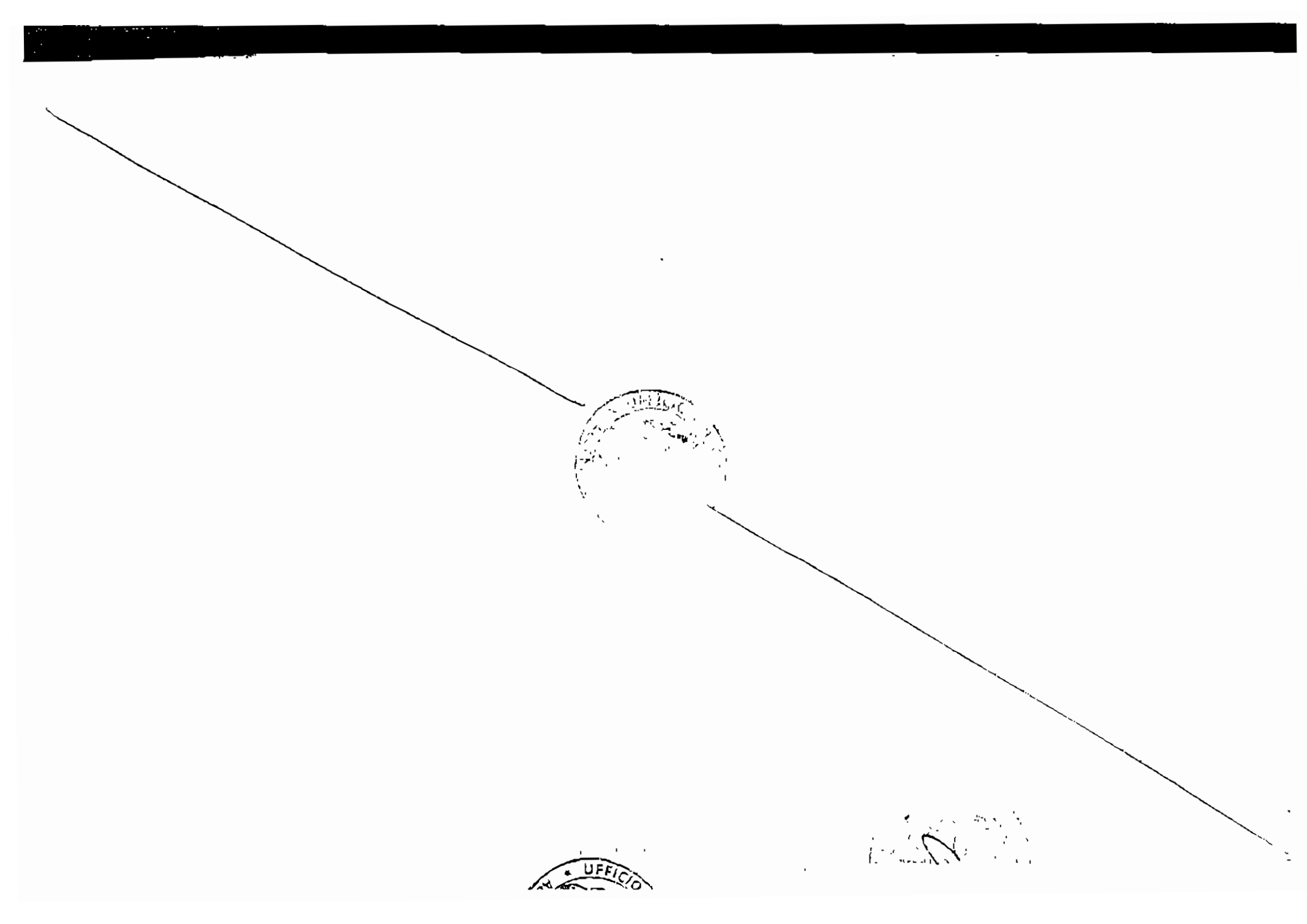

Alla successiva udienza del 24-02-2014, questo giudice disponeva riunirsi al presente il procedimento recante il n. 1146/2013 R.G., ugualmente pendente dinanzi a sé, successivamente incoato da Milazzo Arcangelo contro il Comune di Alcamo ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni fisici dal predetto subiti nello stesso incidente, quantificati in Euro 4.882,00.

Si procedeva, quindi, ad istruire la causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli, l'escussione di tre testimoni e C.T.U. medico legale su Milazzo Arcangelo.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 25-07-2014 è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle insidie stradali, la Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza del 09 Marzo 2015, n. 4661, ha confermato due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.

La Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza. La Corte ha, all'uopo, richiamato tra le altre la sentenza 22 Ottobre 2013 n 23919 in cui non era stato riconosciuto il risarcimento ad un ragazzo che, conoscendo bene i luoghi ed al corrente del fatto che quella strada fosse piena di buche, avrebbe dovuto tenere un comportamento di guida atto ad evitare

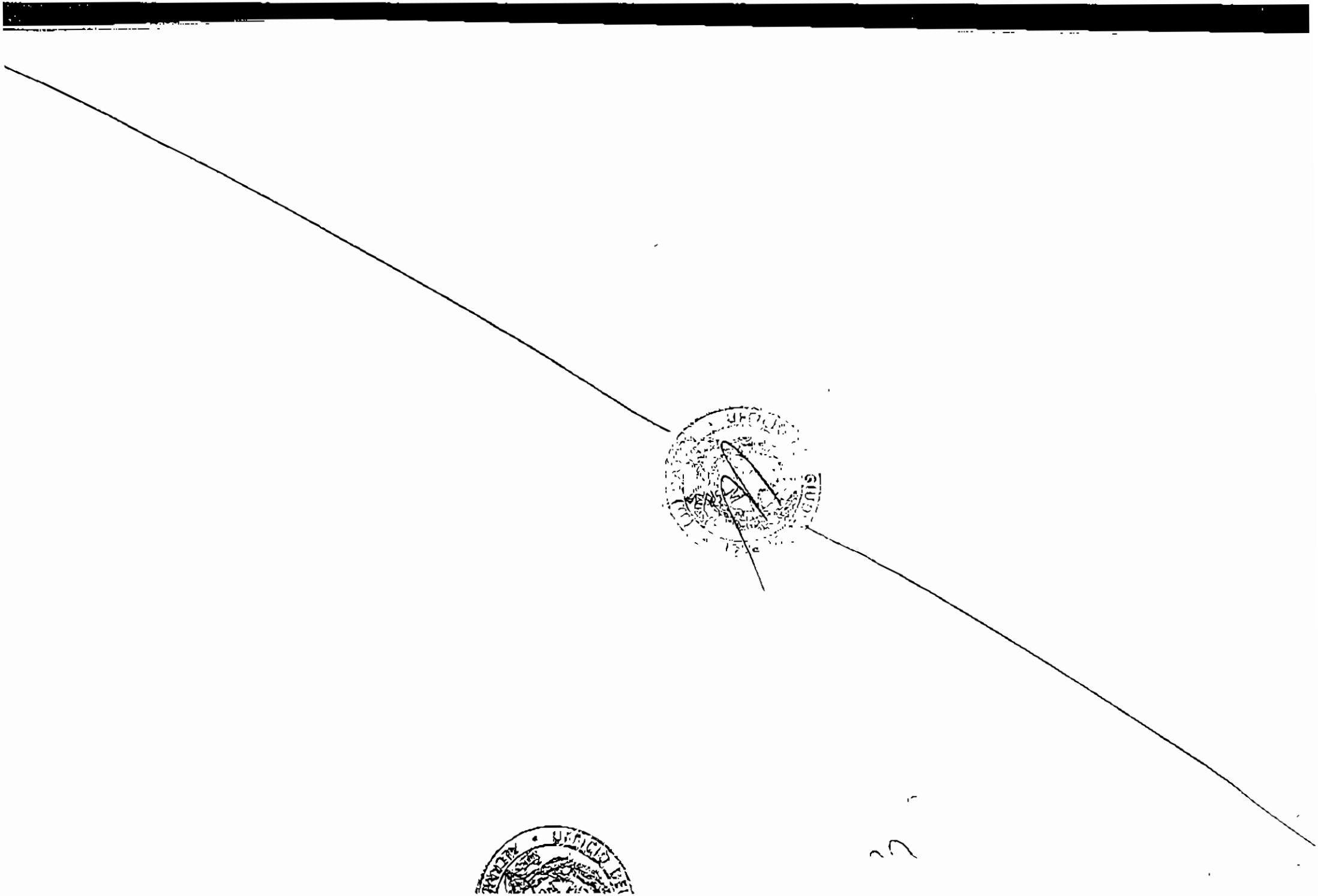

ogni pericolo: "*in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso*".

Con ulteriore, recentissima ordinanza della VI Sezione del 06-07-2015, la stessa Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 2051 C.C., la responsabilità del custode, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio perché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art 2051 C.C..

In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode cui sperta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i

UFFICIO DEL

caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo.

Ciò premesso, nel caso di specie, pur avendo l'attore dimostrato tramite il teste Riggi Pietro sia l'effettivo verificarsi del fatto storico, sia le condizioni della strada che dalle ritrazioni fotografiche in atti versate da parte attrice (e non contestate) appare molto dissestata, tuttavia ritiene questo giudice che il comportamento tenuto dal Milazzo Arcangelo, seppure colposo, non sia stato tale da recidere il nesso di causalità tra il dissesto e l'evento dannoso in concreto verificatosi che ha cagionato danni agli attori, sia materiali che alla persona.

Il teste Riggi Pietro, infatti, nel confermare di avere assistito all'incidente, ha dichiarato: *" Mi sono subito prestato ad accompagnare il Milazzo Arcangelo al Pronto Soccorso, ma egli rifiutò dicendomi che avrebbe chiamato il padre perchè abitavano lì vicino"*.

Tale ultima circostanza non contestata né smentita da parte convenuta, prova che il Milazzo Arcangelo, abitando lì vicino, doveva necessariamente percorrere spesso la strada in questione e, pertanto, egli era perfettamente a conoscenza delle sue disagiate condizioni; inoltre, l'incidente si verificò in piena luce del giorno (ora legale, 17,30; ora solare, 16,30), il che esclude la configurabilità dell'insidia o trabocchetto, giacchè il dissesto, ben noto, poteva essere percepito in tempo ed evitato usando la normale prudenza, attenzione e diligenza.

Il convenuto Comune di Alcamo, dal canto suo, su cui incombeva il relativo onere probatorio non ha dimostrato il fortuito, per cui lo stesso deve ritenersi corresponsabile dell'evento *ex* art. 2051 C.C. per avere omesso, quale proprietario e custode della strada, di provvedere alla sua manutenzione o,

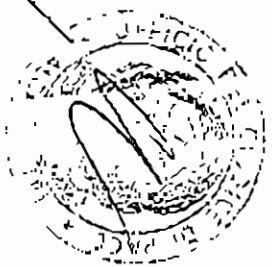

quanto meno, di segnalare adeguatamente la situazione di pericolo mediante l'apposizione di specifica segnaletica (la cui esistenza alla data dell'incidente il teste Cusumano Arcangelo non ha potuto confermare), atteso che trattavasi di una strada di proprietà comunale sulla quale era possibile, anzi doverosa, un'attività di controllo e vigilanza da parte del Comune.

Il comportamento colposo dell'attore non fu, dunque, tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, ritiene questo giudice, che abbia avuto comunque un'efficienza causale tale da attribuirgli, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., un concorso di colpa pari al 50%.

Passando ora al *quantum*, il danno materiale subito dal motociclo Ducati dell'attore Milazzo Francesco Paolo la cui legittimazione attiva, in qualità di proprietario, emerge dal certificato di assicurazione prodotto (all. n. 5), si liquida in Euro 1.527,73 come da preventivo in atti asseverato in sede testimoniale dal suo autore, Adragna Alessandro, cui vanno aggiunti Euro 100,00 che si liquidano equitativamente a titolo di danno da fermo tecnico, mentre non può accogliersi la domanda relativa al deprezzamento commerciale del motoveicolo, sia perché non è reperibile agli atti l'anno della sua immatricolazione, sia anche perché, una volta riparato, tornerà nel pristino stato.

Sommano Euro 1.627,73 il cui 50% è pari ad Euro 813,86.

Con riferimento alle lesioni personali subite dall'attore Milazzo Arcangelo, eziologicamente riconducibili all'occorso incidente come confermato dal teste, nonché dalle ritrazioni fotografiche in atti, il C.T.U., Dott. Giuseppe Russo, nel confermare quanto diagnosticato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo, ha formulato la seguente diagnosi." *Esiti di frattura della base della falange*

media del V dito mano sinistra con residua alterazione funzionale, da cui sono derivati un periodo di I.T.P. al 75% di quindici giorni, parziale al 50% di dieci giorni, al 25% di dieci giorni ed un danno biologico del 2%.

Tale accertamento medico-legale fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso.

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 25-06-2015 pubblicato sulla G.U. del n. 162 del 15-07-2015 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,29 giornalieri.

Sulla scorta della tabella e tenuto conto che l'attore al momento dell'incidente aveva ventiquattro anni, i danni dallo stesso subiti si liquidano come di seguito: danno biologico, Euro 1.623,54; I.T.T. al 75%, Euro 520,76; I.T.P. al 50%, Euro 231,45; I.T.P. al 25%, Euro 115,73; personalizzazione del danno biologico Euro 49,83.

Spetta infine la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. che si liquidano in Euro 502,00.

Sommano Euro 3.043,31 il cui 50% è pari ad **Euro 1.521,27.**

Pertanto, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* va condannato, *ex* art. 2051 C.C., al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1.521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente per cui è causa

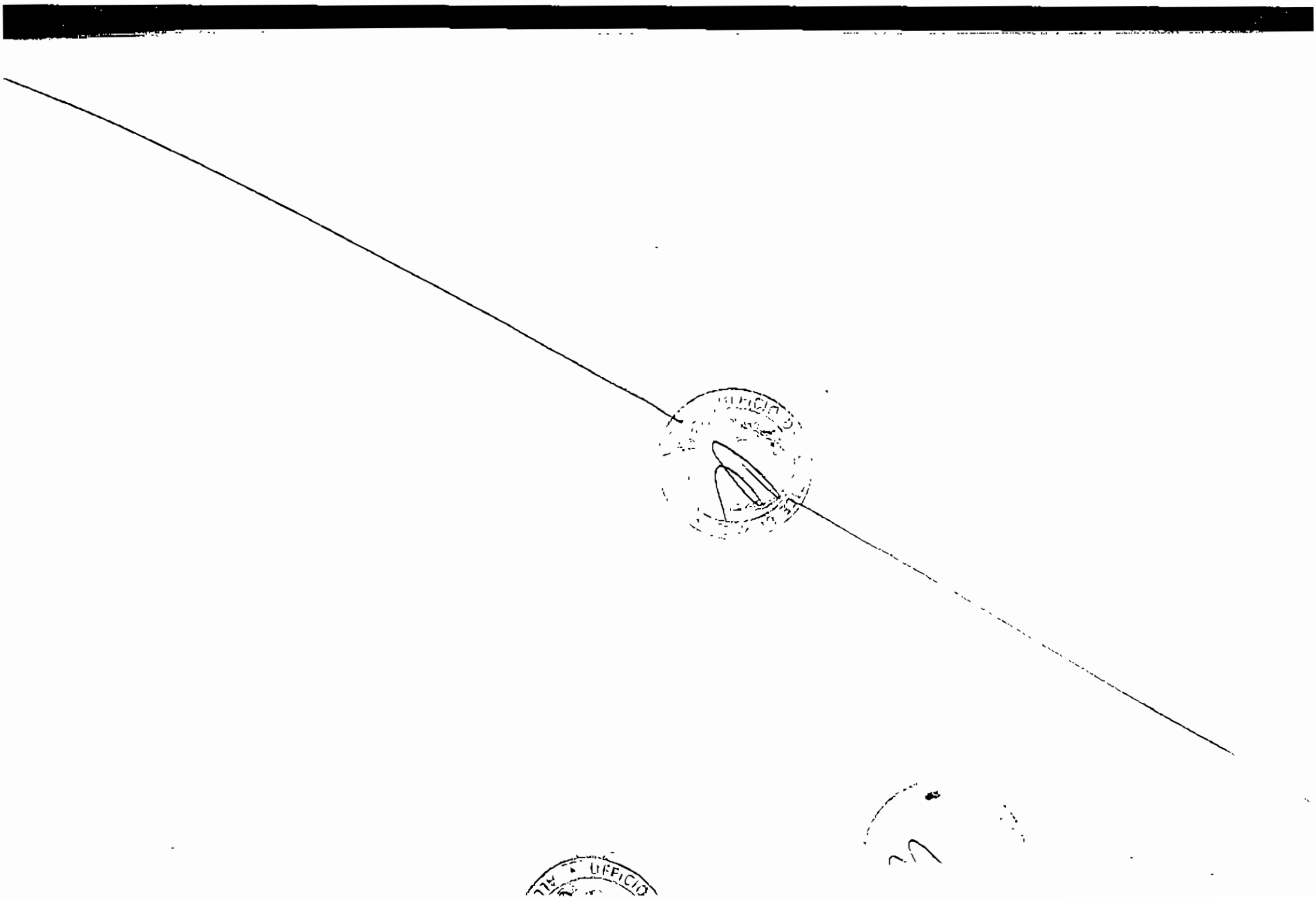

media del V dito mano sinistra con residua alterazione funzionale. da cui sono derivati un periodo di I.T.P. al 75% di quindici giorni, parziale al 50% di dieci giorni, al 25% di dieci giorni ed un danno biologico del 2%.

Tale accertamento medico-legale fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso.

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 25-06-2015 pubblicato sulla G.U. del n. 162 del 15-07-2015 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,29 giornalieri.

Sulla scorta della tabella e tenuto conto che l'attore al momento dell'incidente aveva ventiquattro anni, i danni dallo stesso subiti si liquidano come di seguito. Danno biologico, Euro 1.623,54; I.T.T. al 75%, Euro 520,76; I.T.P. al 50%, Euro 231,45; I.T.P. al 25%, Euro 115,73; personalizzazione del danno biologico Euro 49,83.

Spetta infine la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. che si liquidano in Euro 502,00

Sommano Euro 3.043,31 il cui 50% è pari ad **Euro 1.521,27**

Pertanto, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* va condannato, *ex* art 2051 C.C., al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1.521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente per cui è causa.

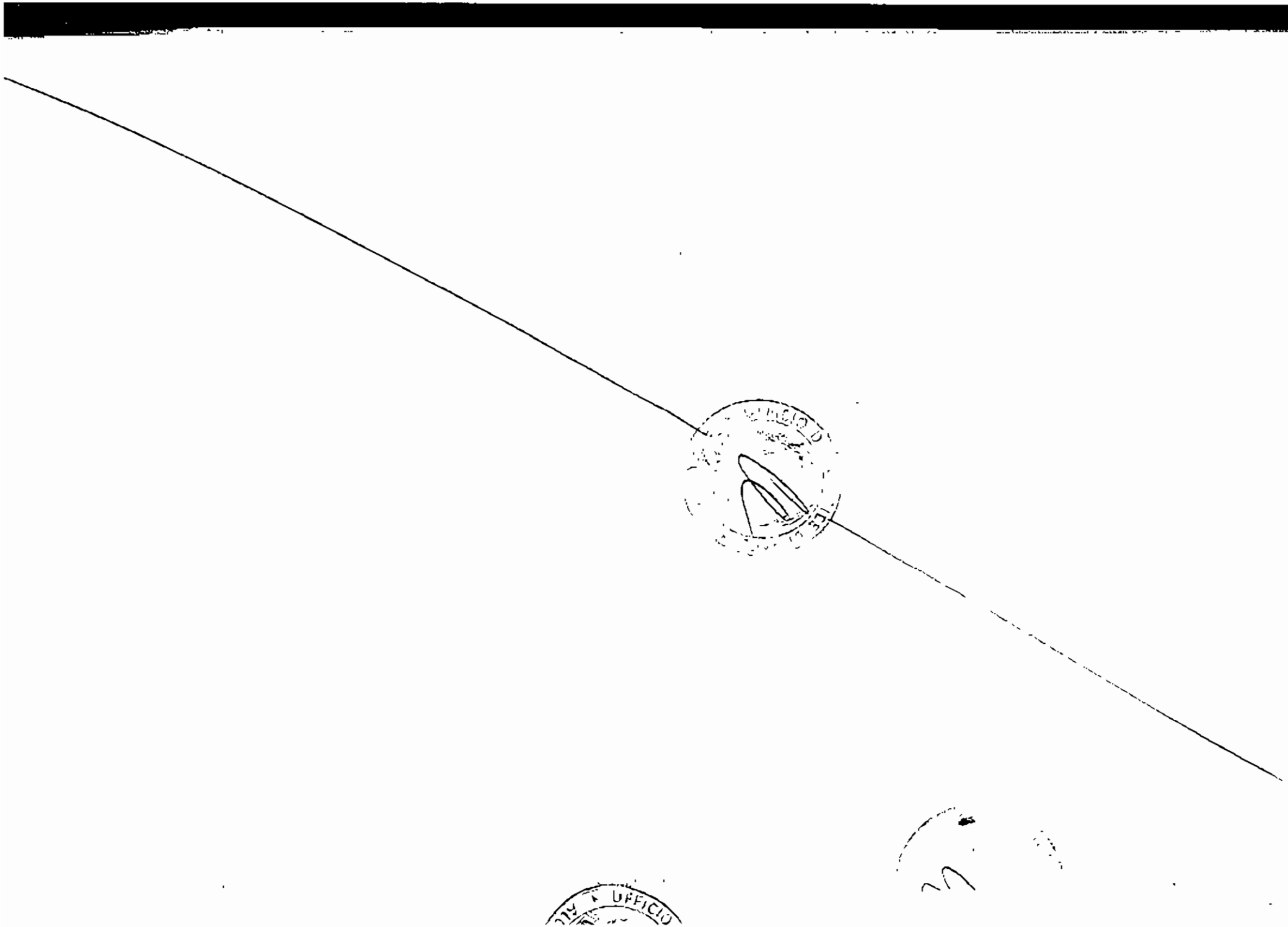

media del V dito mano sinistra con residua alterazione funzionale da cui sono derivati un periodo di I.T.P. al 75% di quindici giorni, parziale al 50% di dieci giorni, al 25% di dieci giorni ed un danno biologico del 2%.

Tale accertamento medico-legale fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso.

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 25-06-2015 pubblicato sulla G.U. del n 162 del 15-07-2015 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,29 giornalieri.

Sulla scorta della tabella è tenuto conto che l'attore al momento dell'incidente aveva ventiquattro anni, i danni dallo stesso subiti si liquidano come di seguito: danno biologico, Euro 1.623,54; I.T.T. al 75%, Euro 520,76; I.T.P. al 50%, Euro [illegible]; I.T.P. al 25%, Euro 115,73; personalizzazione del danno biologico Euro 49,83.

Spetta infine la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. che si liquidano in Euro 502.00.

Sommano Euro 3.043,31 il cui 50% è pari ad Euro 1.521,27.

Pertanto, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* va condannato, ex art. 2051 C.C., al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1 521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente per cui è causa.

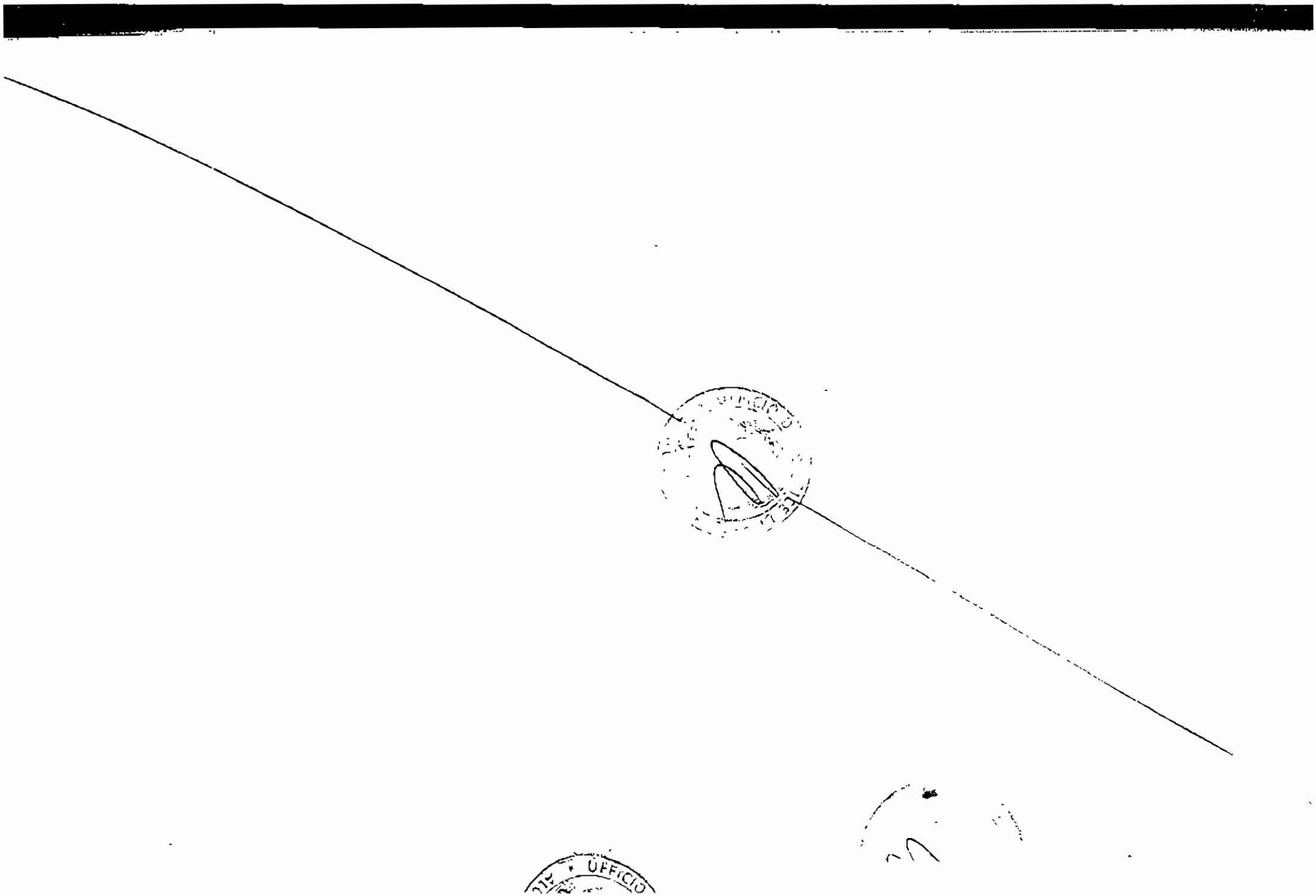

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali che si liquidano come in dispositivo vanno poste per metà a carico del Comune di Alcamo con compensazione del rimanente metà, e distratte in favore del procuratore antistatario degli attori.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P . Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando in primo grado, in parziale accoglimento delle domande separatamente avanzate da Milazzo Francesco Paolo e Milazzo Arcangelo, condanna, *ex* art. 2051 C.C., il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore del primo della somma di Euro 813,86, ed in favore del secondo della somma di Euro 1.521,27, pari alla metà dei danni dagli stessi patiti nell'incidente del 28-[illegible]-2013.

Condanna, altresì, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento di metà delle spese processuali che liquida nella loro interezza (già dimezzati del 50% *ex* art. 9, comma 1, ed aumentati del 20% *ex* art. 4, comma 2, Decreto Ministero Giustizia n. 55/214) in complessivi Euro 1.146,00 (la metà è pari ad Euro 573,00), di cui Euro 442,00 per spese esenti ivi compresi Euro 300,00 anticipati da Milazzo Arcangelo per la CTU, ed Euro 704,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 120,00; fase introduttiva, Euro 144,00; fase istruttoria, Euro 200,00; fase decisoria, Euro 240,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* .

Così deciso in Alcamo, oggi 1 Ottobre 2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
oggi 14 OTT 2015
10
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Ciliegia Calvaruso

Il Giudice di Pace

È copia fotostatica conforme all'originale composta da n. 10 facciate, che si rilascia a richiesta dell'Avv. Vincenzo Virello

Alcamo, li 24 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

Riscossi € 17,56
per diritti di copia

Alcamo, li 24 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

ALC

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti di dare esecuzione al presente [illegible] pubblici ufficiali cui spetta di vigilare [illegible] alla [illegible] di [illegible] quando ne siano [illegible]

Per tale atto vi rilascia il l'Avv. Vincenzo Virello
il [illegible] copia di registrazione

24 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 28 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Caterina Calvaruso

AMC

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto **Messo del Giudice di Pace di Alcamo** ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato G. Mistretta via F. Parrino c/o Avv. Comunale nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani dell'avvocato Silvana Calvaruso

Nella qualità di collega di studio, che ne cura la consegna al destinatario c.d.

Alcamo, li 09 NOV. 2015

Alcamo lì

Il Messo del Giudice di Pace di Alcamo
(Nicolò Giacalone)

COMUNE DI ALCAMO
11 NOV 2015
SEGRETERIA

AMC

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto **Messo del Giudice di Pace di Alcamo** ho notificato copia del presente atto al Sig. Comune di Alcamo in persona del Sindaco p.t. rappr.to e difeso dall'avv.to G. Mistretta via F. Parrino c/o avv.ra comunale nel suindicato suo domicilio, ivi consegnandola a mani dell'avv.to Silvana Calvarese

Nella qualità di collega di studio, che ne cura la consegna al destinatario c.d.

Alcamo, lì 09 NOV. 2015

Alcamo lì

Il Messo del Giudice di Pace di Alcamo
(Nicolò Giacalone)

COMUNE DI ALCAMO
11 NOV 2015
SEGRETERIA

(17)

N. 1055/2013 R.G.
n° 1763/13 Cron

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

MILAZZO FRANCESCO PAOLO

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2013 (duemilatredici) addì 20 (venti) del mese di Novembre nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

L'avv. Vincenzo Vitello per l'attore e l'avv. S. M. Calvaruso in sostituzione dell'avv. L. Mistretta per il Comune di Alcamo. L'avv. Vitello insiste in quanto indicato in citazione, indicando quale teste sull'on il sig. Rizzi Pietro. L'avv. Calvaruso insiste in tutto quanto eccepito, dedotto ed articolato nella comparsa di costituzione e risposta oggi depositata ed in particolare insiste nella chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. del sig. Milazzo Arcangelo in quanto lo stesso ha già notificato atto di citazione per i danni fisici in riferimento al medesimo incidente, causa non ancora iscritta a ruolo.

Il G. del P.

nel momento autorizza il Comune di Alcamo
a chiamare in causa Miletto Arcangelo, con
invito all'Avv. Nicola Ducati Mancuso e rinvia alla
udienza del 24 febbraio 2014.

IL GIUDICE
(Dr. Eleonora ...)

ALL'UDIENZA DEL 24.02.2014 SONO PRESENTI PER
PARTE ATTRICE L'AVV. ... PER PARTE
CONVENUTA È PRESENTE IN SOSTITUZIONE
DELL'AVV GIOVANNA ... L'AVV. SALVATORE
BIANCHI, IL QUALE DEPOSITA CITAZIONE PER
CHIAMATA DI TERZO. ENTRAMBI I PROCURATORI
CHIEDONO LA RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO
NEL STANTE L'IDENTITÀ OGGETTIVA CON IL
PROCEDIMENTO RECANTE R.G. 1146/13,
CHIEDONO LA RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO
IN PAROLA

Il G.d. ... stante ... il tentativo
dichiara la contumacia, conclusione, ... del terzo chiamato
Miletto Arcangelo, ...
... e ...
... oggettiva e parzialmente soggettiva
... con il ... R.G. 1146/13 R.G. ...
... di ...
... da Miletto Arcangelo / Comune di Alcamo,
... la riunione al presente. ...

Sul nuovamente autorizzato il Comune di Alcamo a chiamarsi in causa Milazzo Arcangelo, conducente del Vaticolo Ducati Monster e rinvia alla udienza del 24 febbraio 2014.

IL GIUDICE
(Dr. Eleonora ...)

ALL'UDIENZA DEL 24.02.2014 SONO PRESENTI PER PARTE ATTRICE L'AVV. VITEROVIZO, PER PARTE CONVENUTA E PRESENTE IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. GIOVANNA MISTRETTA L'AVV. SALVATORE BONGHI, IL QUALE DEPOSITA CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO. ENTRAMBI I PROCURATORI CHIEDONO LA RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO RESTANTE L'IDENTITÀ OGGETTIVA CON IL PROCEDIMENTO RECANTE R.G. 1146/13, CHIEDONO LA RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO IN PAROLA.

Il G. di P. ... dichiara fatto il tentativo di conciliazione, manca la contumacia del terzo chiamato Milazzo Arcangelo. Ammette i documenti versati nei fascicoli delle parti e, stante l'identità oggettiva e parzialmente soggettiva sussistente con il p.c. n. 1146/13 R.G. ugualmente pendente al mancato di questo stesso giudice successivamente incoato da Milazzo Arcangelo c/ Comune di Alcamo, ne dispone la riunione al presente. Ammette

[signature]

N° 1055 2013 R.G.

i documenti versati nei fascicoli delle parti
e prova testimoniale con Riggi Pietro
con titolari della ditta Barone e Vilardi, e Adragna Alessandro
entrambi su vinti i capitolati per ciascuno di
essi articolati in citazione. Rinvia alla
Testa Annette, inoltre, prova con il
teste di parte convenuta, Geom. Comune
Gaetano Cusumano sui due capitolati
indicati in comparsa di risposta —
Rinvia per l'espletamento alla
udienza del 07 Maggio 2014, ore 11,00 -

[signature]

All'udienza del 07 maggio 2014 sono presenti
l'avv. V. Vitello per l'attore e per il convenuto
Terzo chiamato; il quale deposita atti di intimazione
ai testi Riggi Pietro, al legale rappresentante
della Ditta Adragna Alessandro ed al legale rappresentante
della Ditta Barone e Vilardi. È altresì presente
l'avv. S.M. Calvaruso in sostituzione dell'avv. L.
Mistretta per il convenuto Comune di Alcamo, il
quale attesa la presenza del proprio teste Geom.
Cusumano ne chiede l'escussione.
Il giudice ordina dare luogo alla prova testimoniale.
Teste sul Quantum

viene introdotto il teste Adragna Alessandro
il quale dà lettura della formula d'impegno.
D.R.: "Sono e mi chiamo Adragna Alessandro
nato a Alcamo il 07.11.1972
e residente a Alcamo nella via Gennaro, 45
non parente, indifferente." identificato con carta d'identità

- DR: "Confermo il capitolato articolato in citazione".
- DR: "A tutti oggi non ho riparato il ciclomotore".
- DR: "Il ciclomotore non era nuovo, ma in buono stato".

[illegible]

Testo del Convenuto

[illegible] introdotto il teste Cusumano Gaetano

[illegible] e dà lettura della formula d'impegno.

[illegible] Sono e mi chiamo Cusumano Gaetano

Alcamo, 30.08.1963

[illegible] a Alcamo nella via/da "Mazzini 36

[illegible] indifferente." identificato con carta di identità.

- DR: "Sono di pendente del Comune di Alcamo ove svolgo le mansioni di [illegible]".
- DR: "Confermo il capitolato n° 1) articolato in comparsa di [illegible] che mi viene letto".
- DR: "Confermo il capitolato n° 2) precisando, però, che mi luoghi esistere la segnaletica di circolo generico alla data in cui affermi il sopraluogo, oggi il 31 Ottobre 2013".
- DR: "Non mi risulta personalmente se tale segnaletica fosse presente anche alla data del 28.07.2013; ma da informazioni da me assunte presso l'ufficio Viabilità ho appreso che non vi sono state nuove ordinanze relative ad apposizione di nuovi segnali stradali".
- DR: "Riconosco nella foto n° 1) il luogo del sinistro ed anche nelle n° 5) 7). 3) e 4

- DR: "Confermo il capitolato articolato in citazione".
- DR: "A tutti gli effetti non ho riparato il ciclomotore".
- DR: "Il ciclomotore non era nuovo, ma in buono stato".

R.P.S.

[illegible]

Testo del Convenuto

Introdotto il teste Cusumano Gaetano

e dà lettura della formula d'impegno.

Dott. e mi chiamo Cusumano Gaetano

Alcamo 30.08.1963

e a Alcamo nella via/da "Mazzone 36

parente, indifferente" identificato con carta di identità.

- DR: "Sono dipendente del Comune di Alcamo ove svolgo le mansioni di geometra".
- DR: "Confermo il capitolato n° 1) articolato in comparsa di risposta che mi viene letto".
- DR: "Confermo il capitolato n° 2) precisando, però, che sui luoghi esiste la segnaletica di pericolo generico alla data in cui effettuai il sopralluogo, oggi il 31 Ottobre 2013".
- DR: "Non mi risulta personalmente se tale segnaletica fosse presente anche alla data del 28-07-2013; ma da informazioni da me assunte presso l'Ufficio Viabilità ho appreso che non vi erano state nuove ordinanze relative ad apposizione di nuovi segnali stradali".
- DR: "Riconosco nella foto n° 1) il luogo del sinistro ed anche nelle n° 5) 7), 3) e 4".

- DR: "Confermo il verbale assunto in [illegible]"
- DR: "A Vostro richiesto il collaboratore"
- DR: "Il collaboratore non è nuovo, ma il nuovo Pubblico Ministero"

a.p.s.

Viene dato atto che

Viene introdotto il teste Cusumano Gaetano

e da lettura della formula di rito.

Viene identificato Cusumano Gaetano

nato ad Alcamo il 30.08.1963

ivi residente in Alcamo via Mazzini 36

- DR: "Viene identificato con carta di identità
- DR: "Sono di fiducia dell'Arma di Alcamo ove svolgo le mansioni di fiducia"
- DR: "Confermo il verbale da lì assunto in quanto è mia volontà"
- DR: "Confermo il verbale n° 2 precedente, ove da mia libera scelta decido di avvalermi della facoltà di non rispondere, ora il 31 Ottobre 2013"
- DR: "Non mi risulta personalmente di tale collaboratore come riferito anche alla data del 28.07.2013; ma da informazioni che mi arrivano dagli Ufficio Vicario ho appreso che non vi sono state mosse contestazioni relative ad episodi di omicidi"
- DR: "Richiamo quello di cui al verbale n° 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40),

- DR: "Confermo il capitolato articolato in citazione".
- DR: "A tutti oggi non ho riparato il ciclomotore".
- DR: "Il ciclomotore non era nuovo, ma in buono stato".

A.P.S.

[illegible]

Testi del Convenuto

Introdotto il teste Cusumano Gaetano

e dà lettura della formula d'impegno.

- Dichiaro e mi chiamo Cusumano Gaetano

Alcamo 30.08.1963

[illegible] Alcamo nella via "Mezzone, 36

[illegible] indifferente." identificato con carta di identità.

- DR: "Sono di residente del Comune di Alcamo ove svolgo le mansioni di fiorentina".
- DR: "Confermo il capitolato n° 1) articolato in comparsa di risposta che mi viene letto".
- DR: "Confermo il capitolato n° 2) precisando, però, che mi luoghi esserne la segnaletica di pericolo generico alla data in cui affermai il sopraluogo, oggi il 31 Ottobre 2013".
- DR: "Non mi risulta personalmente se tale segnaletica fosse presente anche alla data del 28.07.2013; ma da informazioni da me assunte presso l'Ufficio Viabilità ho appreso che non vi sono state nuove ordinanze relative ad apposizione di nuovi segnali stradali".
- DR: "Riconosco nella foto n° 1) il luogo del sinistro ed anche nelle n° 5) 7), 3) e 4".

- DR: "Confermo il capitolato articolato in citazione".
- DR: "A tutti gli [illegible] non ho riparato il ciclomotore".
- DR: "Il ciclomotore non era nuovo, ma in buono stato".

A.C.S.

[illegible]

Testi del Convenuto

Introdotto il teste Cusumano Gaetano

e da lettura della formula di impegno.

DR: "Sono e mi chiamo Cusumano Gaetano

Alcamo 30.08.1963

[illegible] Alcamo nato [illegible] "Mazzini 36

[illegible] indifferente." identificato con carta di identità.

- DR: "Sono dipendente del Comune di Alcamo ove svolgo le mansioni di [illegible]".
- DR: "Confermo il capitolato n° 1) articolato in comparsa di risposta che mi viene letto".
- DR: "Confermo il capitolato n° 2) precisando, però che mi [illegible] la segnaletica di [illegible] [illegible] alla data in cui [illegible] il sopralluogo, oggi il 31 ottobre 2013".
- DR: "Non mi risulta personalmente se tale segnaletica fosse presente anche alla data del 28-07-2013; ma da informazioni che mi assunte presso l'ufficio [illegible] ho appreso che non vi [illegible] state nuove ordinanze relative ad apposizione di nuovi segnali stradali".
- DR: "Riconosco nella foto n° 1) il luogo del sinistro ed anche nelle n° 2) 7), 3) e 4".

DR: "Il segnale di pericolo energico che riconosco nelle foto allegate al fascicolo del Comune è posto nella parte pianeggiante della strada prima che inizi la parte discesa che si raccorda alla SS 113 di C/da Alcamo Marina ma non posso stabilire quanto distasse dal luogo del sinistro".

L. C. S.

[signature]

Parte di parte attrice sull'an

Introdotto il teste Riggi Pietro

[illegible]

[illegible] RIGGI Pietro

[illegible] Alcamo 09.04.1978

[illegible] Alcamo [illegible] Nigra 198

"Non parente, indifferente." identificato con carta di identità —

DR: "Confermo il Capitolato A) articolato in citazione che mi viene letto" —

DR: "Confermo integralmente i Capitolati B), C/e D) che mi vengono letti."

DR: "Ho assistito all'incidente perché percorrevo la stessa strada percorsa dal ciclomotore, ma in senso di marcia contrario".

DR: "L'incidente si verificò nella parte discesa" —

DR: "Non percorrevo spesso quella strada a causa delle sue pessime condizioni del manto stradale e della parte discesa" —

DR: "Conosco l'attore solo di vista".

DR: "Mi sono subito portato ad accompagnare il Milazzo Arcangelo al Pronto Soccorso, ma egli rifiutò dicendomi che avrebbe chiamato il padre perché abitavano là vicino" ← Annotazione di [illegible]

L. C. S.

[signature]

Avv. Vitello rinuncia al Vice Barone e
l'Avv. Calvaruso accetta [illegible] Avv. Vitello [illegible]
nella [illegible] C.T.U. [illegible]

Il G.d.P.

revoca l'ordinanza ammissiva del Vice
Barone. Si deve procedersi a C.T.U. [illegible]
le fate all'uopo nominando il dott. Giuseppe
Russo con studio in Alcamo Via Ten. Vito
Mauro, al quale conferisce l'incarico come
da separato verbale che del presente è parte
integrante e rinvia per il giuramento alla
udienza del 25 Giugno 2014, ore 10,00, man-
dando alla Cancelleria per l'incombente.

[illegible]

N° 1055/2013 R.G.

Foglio da aggiungere al verbale di udienza del 07.05.2014...

"Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, espletate tutte le indagine del caso, compiuti tutti gli accertamenti ed esami che riterrà opportuni, dica il CTU quali lesioni abbia riportato Miletto Franco Paolo *nel sinistro per cui è causa, determinandone la natura e l'entità, con riferimento allo stato di salute anteriore, e se tali lesioni sono riscontrabili mediante esami strumentali ex ar. 39 del C.d.A., come modificato dall'art. 32 co. ter e quater L. n. 27/2012.*

Accerti se sia derivata invalidità temporanea totale e e/o parziale, indicandone, in ipotesi affermativa, la durata e ciò sia in relazione all'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), sia alla capacità di lavoro e di guadagno in relazione specificamente all'attività lavorativa risultante agli atti o dichiarata.

Determini se siano derivati postumi invalidanti permanenti indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale sia sull'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), sia sulla capacità della parte perizianda di lavorare e di produrre reddito, specificandone, in quest'ultima ipotesi, le ragioni ed il grado percentuale, sia infine, sullo svolgimento di eventuali attività ludiche.

Determini l'ammontare delle spese mediche rese necessarie e se vi sia necessità e/o probabilità di trattamenti sanitari futuri specificandone, in caso affermativo, la natura e le possibili conseguenze.

Fornisca ogni altro elemento utile alla liquidazione dei danni."

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Eleonora Ghinazzi

N° 1055/2013 R.G.

Foglio da aggiungere al verbale di udienza del 07.05.2014...

"Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, espletate tutte le indagine del caso, compiuti tutti gli accertamenti ed esami che riterrà opportuni, dica il CTU quali lesioni abbia riportato Milozzo Francesco Paolo *nel sinistro per cui è causa, determinandone la natura e l'entità, con riferimento allo stato di salute anteriore, e se tali lesioni sono riscontrabili mediante esami strumentali ex ar. 39 del C.d.A., come modificato dall'art. 32 co. ter e quater L. n. 27/2012.*

Accerti se sia derivata invalidità temporanea totale e e/o parziale, indicandone, in ipotesi affermativa, la durata e ciò sia in relazione all'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), sia alla capacità di lavoro e di guadagno in relazione specificamente all'attività lavorativa risultante agli atti o dichiarata.

Determini se siano derivati postumi invalidanti permanenti indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale sia sull'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), sia sulla capacità della parte perizianda di lavorare e di produrre reddito, specificandone, in quest'ultima ipotesi, le ragioni ed il grado percentuale, sia infine, sullo svolgimento di eventuali attività ludiche.

Determini l'ammontare delle spese mediche rese necessarie e se vi sia necessità e/o probabilità di trattamenti sanitari futuri specificandone, in caso affermativo, la natura e le possibili conseguenze.

Fornisca ogni altro elemento utile alla liquidazione dei danni."

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Eleonora Giannozzi

R. G. 1055/13

All'udienza del 25 giugno 2014 sono presenti l'avv. Bruno in sostituzione dell'avv. Vitello per l'attore ed il terzo chiamato e l'avv. S. M. Calvaruso in sostituzione dell'avv. G. Mistretta per il Comune di Alcamo.
L'avv. Bruno dichiara di essere stato contattato telefonicamente dal C.T.U. e di essere informato di non poter presenziare all'udienza e pertanto chiede un rinvio per la stessa attività. L'avv. Calvaruso nulla osserva.
Il G. di P.
Rinvia la causa per il giuramento del C.T.U. all'udienza del 14 maggio 2014, ore 9.00, mandando alla Cancelleria per l'incombente.

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Eleonora GIANOZZI)

All'udienza del 14-07-2014 è presente l'avv. Russi Adriano in sostituzione dell'avv. Vincenzo Vitello per l'attore, è altresì presente l'avv. Giovanna Mistretta per il Comune di Alcamo. È altresì presente il Dott. Russo per il giuramento CTU medico-legale.
Il G. di P.
Ordina procedersi al giuramento del C.T.U. come da separato verbale che del presente fa parte integrante e rinvia all'udienza del 17 Dicembre 2014.

All'udienza del 13 maggio 2015 sono presenti

l'avv. Adriano Rossi in sostituzione dell'avv. V. Vitello per l'attore e l'avv. S. M. Calvaruso in sostituzione dell'avv. F. Mistretta per il Comune di Alcamo. L'avv. Rossi conclude come da atti introduttivi e chiede rinvio per discussione con termine per note. L'avv. Calvaruso chiede rinvio per precisazione delle conclusioni

- [illegible]

rinvia per la discussione all'udienza del 04 Settembre 2015 con termine alle parti sino al 30 Luglio 2015 per deposito di memorie conclusionali.

[illegible]

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 202/15 EMESSA DAL GIUDICE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE MILAZZO FRANCESCO PAOLO E MILAZZO ARCANGELO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 1055/13.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 24/02/2016

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 6/3/2016

Il Dirigente di Settore